

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

PROVINCIA di PORDENONE

COMUNE di VITO d'ASIO

REGOLAMENTO EDILIZIO

integrato con l'introduzione delle modifiche indicate nel Parere del Direttore Generale della

Pianificazione Territoriale n. **050/02** del **23 aprile 2002**

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

Art. I.1 CONTENUTO

Il presente Regolamento contiene le norme per la disciplina, su tutto il territorio comunale, dell'attività edilizia.

Art.I.2 RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Sulla disciplina delle attività di cui ai successivi articoli si richiamano in particolare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le norme di attuazione de P.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia, del P.R.G.C. del Comune di Vito d'Asio e le leggi generali e specifiche, della Repubblica Italiana e della Regione Friuli V.G..

**Art.1.3 RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI ED ASSUNTORI DEI LAVORI;
REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI.**

L'osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità stabilita dalla legge per i committenti titolari della concessione, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.

I progettisti ed i direttori dei lavori devono essere - nell'ambito delle rispettive competenze - iscritti ai rispettivi ordini od albi professionali.

Art. I.4 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge, nazionale e regionale, nelle singole materie.

Art. I.5 ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, vengono abrogate tutte le disposizioni già emanate dal Comune, contrarie o incompatibili a quelle in esso contenute.

Art. I.6 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni quindici, dopo l'avvenuta approvazione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

PARTE II

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Art. II.1 COMPOSIZIONE ORDINARIA

La Commissione Edilizia è composta da un numero di *nove* Commissari.

Questi sono scelti dalla Giunta Comunale secondo le competenze stabilite dallo Statuto Comunale e dal Regolamento Edilizio Comunale, rispettando i seguenti criteri:

- un tecnico laureato iscritto all' albo dei Geologi, Dottori in scienze agrarie e forestali;
- un dottore in legge iscritto all' Albo professionale;
- quattro tecnici scelti tra gli iscritti agli albi degli Architetti, degli Ingegneri e negli albi dei Geometri e dei Periti.

Delle avvenute nomine verrà data formale comunicazione ai rispettivi Ordini, i quali potranno opporsi con motivate argomentazioni; in tal caso l'Amministrazione dovrà valutare se tenere conto delle opposizioni o meno.

Motivatamente il Sindaco potrà nominare quali commissari anche degli esperti non iscritti agli Ordini di cui sopra.

Detta scelta dovrà avvenire sulla scorta di idonei curricula.

Essi sono individuati, in modo da integrare le competenze necessarie al miglior funzionamento dell'organo, tra professionisti, docenti universitari o studiosi, esperti in discipline storico-artistiche, urbanistiche, architettoniche, ambientali.

- Il presidente della Commissione è il Sindaco o suo delegato; egli può farsi sostituire da un vicepresidente, eletto dalla commissione stessa tra i propri componenti.
- Le funzioni di segretario della Commissione Edilizia sono svolte da un istruttore dell'ufficio tecnico o da altro impiegato comunale designato dal Sindaco.
- *“Il Responsabile del Settore Urbanistico dell'Ufficio Tecnico Comunale è membro effettivo della commissione edilizia”.*
- *“Il Comandante Provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco è membro di diritto della Commissione Edilizia e può farsi rappresentare da un suo Delegato”.*

Art. II.2 COMPOSIZIONE della COMMISSIONE INTEGRATA

La Commissione Edilizia si riunisce in forma integrata nei casi previsti dalle leggi statali o regionali.

Per l'integrazione della Commissione Edilizia, *“viene nominato dalla Giunta Comunale Un Commissario Aggiuntivo scelto tra terne di Candidati proposti dalle Associazioni Ambientaliste operanti in Regione e riconosciute dal Ministero dell’Ambiente che disponga di un Curriculum idoneo a dimostrare la competenza nel campo specifico. Nel caso in cui le Associazioni suddette, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta non propongano le terne richieste, il Commissario aggiuntivo viene scelto dalla Giunta Comunale”*.

(periodo sostituito: quando non sia diversamente disposto dalla legge statale o regionale, i commissari aggiuntivi sono scelti, dalla Giunta Comunale tra gli iscritti agli Albi, Collegi ed Ordini professionali e/o membri di associazioni ambientaliste operanti in Regione e riconosciute dal Ministero dell’Ambiente che dispongano di un curriculum idoneo a dimostrare la competenza nel campo specifico, in numero di uno (1)).

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

Art. 133, LR 52/1991- integrato dalla LR. 19/92, così come modificato dall’art. 62 della L.R.34/97

Art. 13, LR 37/1988 - (NORME MODIFICATIVE e INTEGRATIVE di LEGGI REGIONALI in materia di EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Art. II.3 INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE, DECADENZA, REVOCA

Sono incompatibili con l'appartenenza alla Commissione Edilizia:

- a) i consiglieri comunali e circoscrizionali, i componenti della Giunta comunale, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti del Comune e di enti, aziende o società da esso dipendenti salvo i casi di cui all'art.II.1;
- b) i rappresentanti o i dipendenti di organi o enti ai quali la legge demanda di esprimere parere o svolgere controlli e vigilanza sugli interventi di rilevanza urbanistica di competenza comunale *“ad eccezione del Comandante Provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco o del suo Delegato”*.

I membri della Commissione Edilizia non possono presenziare all'esame dei progetti da essi elaborati o alla cui esecuzione siano in qualsiasi modo interessati, a pena d'invalidità delle delibere assunte.

I commissari decadono automaticamente se insorga un caso di incompatibilità successivo alla nomina o se risultino assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione .

I componenti della Commissione Edilizia possono essere revocati qualora non rispettino gli obblighi di astensione o per altri gravi motivi inerenti allo svolgimento delle loro funzioni.

La revoca é disposta dal Sindaco, previo parere della Giunta Comunale.

La nomina del nuovo componente dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data della revoca.

Art. II.4 DURATA IN CARICA E RIELEGGIBILITÀ DEI COMPONENTI

La Commissione Edilizia resta in carica cinque anni ed il suo rinnovo avviene al rinnovo del Consiglio comunale.

Solo in occasione della entrata in vigore del presente regolamento la durata potrà essere inferiore per poter far coincidere le scadenze.

I commissari sono rieleggibili o rinnovabili per non più di due volte consecutive; solo in occasione della entrata in vigore del presente Regolamento, se la prima scadenza sarà inferiore ai quattro anni, il rinnovo potrà essere di tre volte consecutive.

In nessun caso possono essere rieletti o nuovamente nominati i commissari decaduti per assenza o revocati ai sensi delle norme contenute nell'art. I.3, penultimo comma.

La durata in carica dei nuovi commissari, in sostituzione di quelli decaduti, è equiparata a quella dei commissari decaduti.

Art. II.5 FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE

Entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, ovvero entro 30 giorni dalla decadenza della Commissione, l'organo competente procede alla nomina dei commissari di cui agli artt. II.1 e II.2.

Art. II.6 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione viene convocata dal Presidente con lettera di preavviso, con un anticipo di almeno 5 giorni, con l'ordine del giorno della riunione opportunamente allegato.

Detto ordine del giorno sarà a disposizione, depositato presso l'Ufficio Tecnico comunale ed i commissari, nel caso lo ritenessero, potranno visionare le pratiche costituenti l'ordine dei lavori.

La Commissione può deliberare se è presente la maggioranza dei commissari.

Quando la Commissione si riunisce in forma integrata (art. II.2), *“la seduta è considerata valida se presenza alla riunione il membro esperto in materia di tutela ambientale e paesaggistica. Le determinazioni possono essere comunque validamente assunte dopo l'assenza del membro esperto a due sedute consecutive”*.

(periodo sostituito: per il calcolo del numero legale non si tiene conto dei membri aggiuntivi che, regolarmente invitati, risultino tuttavia assenti, purchè almeno uno di essi sia presente.)

In caso di votazioni ove si verificasse la parità, il voto del Presidente vale il doppio.

I commissari, se presenti, dovranno sempre esprimere il loro parere tecnico, sia esso favorevole, contrario o di astensione.

Se per più di tre volte consecutive le riunioni della Commissione Edilizia non raggiungessero il numero legale, la Commissione potrà essere sciolta d'ufficio dal Sindaco.

Per la ricostituzione dell'organo si applicano le norme dell'art. II.5.

Ai commissari è corrisposto un gettone di presenza, stabilito dall'atto di nomina, sulla base dei criteri fissati dallo Statuto Comunale.

Dei lavori della Commissione Edilizia è tenuta nota nel verbale che verrà sottoscritto dal Presidente o dal vicepresidente per le sedute dove risultasse assente il Presidente.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

CIRCOLARE della REGIONE del 24.6.1991

Art.II.7 PROGETTI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLA COMMISSIONE

La Commissione Edilizia esprime le proprie valutazioni sugli aspetti formali compositivi ed architettonici delle opere edilizie e sul loro inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico, sulla scorta della specifica relazione tecnica presentata dal progettista in merito alle scelte qualitative e all'impatto dell'intervento (Allegato II.3).

Al di fuori dei casi espressamente previsti dalle leggi statali e regionali, la Commissione Edilizia esprime parere obbligatorio su tutti gli interventi aventi rilevanza urbanistica ai sensi del capo I del Titolo VI della LR 52/1991, nonché sugli interventi aventi rilevanza edilizia che incidono sulle facciate, prospetti degli edifici, ecc. (Allegato II.5).

La Commissione Edilizia esprime il proprio parere su tutti gli strumenti urbanistici comunali.

Per l'esame delle concessioni edilizie, la Commissione Edilizia procede secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

Può essere sottoposta al parere della Commissione Edilizia qualsiasi delibera degli organi comunali attinente alle competenze specifiche della Commissione Edilizia stessa.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

Art. 131, LR 52/1991 (BENI SOTTOPOSTI A VINCOLO)

Artt. 79, 2, LR 52/1991 (AUTORIZZAZIONE EDILIZIA)

Artt. 82. 1 E 7, LR 52/1991 (CONCESSIONE EDILIZIA)

Artt. 61-66, LR 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni (INTERVENTI AVENTI RILEVANZA URBANISTICA)

Art. II.8 CRITERI DI VALUTAZIONE

L'Amministrazione Comunale su indicazione della Commissione stessa può definire criteri di valutazione, anche articolati per zone d'intervento, cui la Commissione Edilizia dovrà attenersi.

Tali criteri riguarderanno la qualità formale ed estetico-compositiva e di arredo urbano, gli aspetti decorativi e di finitura e la salvaguardia dell'ambiente.

I criteri di valutazione dovranno comunque rispettare le norme del Piano Regolatore Generale Comunale e degli altri strumenti urbanistici in vigore.

Nei casi in cui la Commissione ritenga il progetto approvabile con particolari accorgimenti tecnico-architettonici, il parere potrà contenere opportune prescrizioni che saranno comunicate al richiedente.

Prima del rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia, il richiedente dovrà integrare gli elaborati progettuali allegati alla domanda, con le prescrizioni dettate dalla Commissione .

Art. II.9 PROCEDIMENTO

“La Commissione Edilizia è tenuta ad esprimere il proprio parere entro i termini previsti dai co. 3° e 4°, dell’art. 82, della L.R. n. 52/1991; in caso di decorrenza di tale termine, senza che la Commissione Edilizia si sia espressa, l’Amministrazione Comunale può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso.

Le determinazioni della Commissione Edilizia Integrata possono essere comunque validamente assunte senza la presenza del membro esperto in materia di tutela ambientale e paesaggistica dopo l’assenza dello stesso a due sedute consecutive”.

(periodo sostituito: La Commissione Edilizia si deve esprimere entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, decorso inutilmente il termine, il parere non si intende reso in senso positivo.)

Gli interessati possono presentare alla Commissione Edilizia documenti e memorie riguardanti gli oggetti sottoposti alla valutazione dell’organo e chiedere l’audizione alla Commissione.

La Commissione Edilizia può invitare gli interessati per sentirli in contraddittorio.

Qualora ciò si verifichi, la Commissione deve esprimere le sue valutazioni entro i successivi 15 giorni.

Nel caso in cui la Commissione abbia manifestato esigenze istruttorie ovvero l’impossibilità, dovuta alla natura dell’oggetto sottoposto, di rispettare i termini di cui ai commi precedenti, questi ultimi ricominciano a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

La Commissione Edilizia può, nel parere positivo, indicare condizioni e modalità che devono essere rispettate nell’esecuzione dell’opera.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

Art. 16, LEGGE 241/1990
STATUTO COMUNALE

Art. II.10 RELAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE

La Commissione Edilizia invia annualmente, in occasione della preparazione del Bilancio di previsione, alla Giunta Comunale, che dovrà allegarla alla relazione previsionale di Bilancio, una relazione sul proprio operato in particolare indicando i principali problemi affrontati, con particolare attenzione a carenze o possibili miglioramenti degli strumenti urbanistici, delle procedure e dei regolamenti.

La Relazione verrà predisposta dal vicepresidente e sarà sottoscritta da tutti i membri.

PARTE III

NORME PROCEDURALI

ARTICOLI III.1

NORME DI PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

ART. III.1.1 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

DEFINIZIONE:

Il certificato di destinazione urbanistica contiene, in forma succinta tutte le indicazioni urbanistiche riguardanti l'area e gli edifici interessati.

PROCEDIMENTO

1.RICHIESTA:

I soggetti che intendono promuovere interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia hanno diritto ad ottenere il rilascio del certificato riguardante l'area o l'immobile oggetto di intervento.

La richiesta di certificato di destinazione urbanistica viene redatta secondo il mod. 1 contenuto nell'allegato Modulistica.

Nella richiesta devono essere indicati tutti gli elementi utili all'identificazione dell'area o dell'immobile oggetto della richiesta.

Al soggetto richiedente il certificato di destinazione urbanistica deve essere comunicato al momento della presentazione della domanda, il nome del responsabile del procedimento, e l'ufficio presso il quale è possibile avere accesso ai documenti.

2. RILASCIO:

Il soggetto competente al rilascio del certificato di destinazione urbanistica è il Sindaco o suo delegato secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato entro *“il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza”*.

(periodo sostituito: i termini fissati dal Regolamento Comunale sul diritto dei cittadini ai procedimenti amministrativi).

NORMATIVA di RIFERIMENTO

Art. 41, LR 34/97

Art. 18, L. 47/85

ALLEGATI :

MODELLO RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (Mod.7)

Art. III.1.2 PARERE PREVENTIVO

DEFINIZIONE:

Il parere preventivo espresso dalla Commissione Edilizia Comunale concerne i soli aspetti formali, compositivi e di contesto.

PROCEDIMENTO

1. RICHIESTA:

Il parere preventivo può essere richiesto dai soggetti legittimati ad ottenere la concessione edilizia e/o da gli stessi unitamente ad altri soggetti comunque interessati alla richiesta di parere preventivo.

Alla richiesta di parere preventivo devono essere allegati gli elaborati individuati dal Regolamento Edilizio Comunale (Allegato II.1), sottoscritti da parte di un professionista abilitato. Gli uffici comunali trasmettono gli stessi alla Commissione Edilizia.

Al soggetto richiedente il parere preventivo deve essere comunicato il nome del responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile avere accesso ai documenti.

2 – COMUNICAZIONE:

Il soggetto competente alla comunicazione del parere preventivo espresso della Commissione Edilizia è il Sindaco o suo delegato secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Il parere preventivo dovrà essere reso entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il Comune, in sede di valutazione del progetto definitivo, deve tener conto delle determinazioni già espresse in sede di esame preventivo.

ALLEGATI:

- ELENCO ORIENTATIVO DEGLI ELABORATI DA PRESENTARE AI FINI DEL PARERE PREVENTIVO (ALLEGATO II.1)

Art. III.1.3 CONCESSIONE EDILIZIA

INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE EDILIZIA

Rinvio all'art. 77 e Capo I della Legge Regionale n. 52 del 1991, così come modificato dalla L.R. n. 34/1997, art. 30.

VINCOLO PROCEDURALE

Per gli interventi da realizzare su aree che il P.R.G.C. sottopone a piani regolatori particolareggiati comunali (P.R.P.C., di cui al capo II, sez. I, della legge regionale n. 52 del 1991) il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva approvazione del piano attuativo.

PROCEDIMENTO

1. RICHIESTA:

La concessione edilizia può essere richiesta dai soggetti legittimati in base alla legge.

La richiesta deve essere presentata secondo il mod. 1 contenuto nell'allegato Modulistica e deve contenere gli elementi informativi individuati dall'Allegato II.2.

Alla richiesta di concessione edilizia devono essere allegati la documentazione e gli elaborati individuati dall'Allegato II.3, sottoscritti da professionisti abilitati.

Al richiedente la concessione edilizia deve essere comunicato il nome del responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile avere accesso ai documenti.

2. ISTRUTTORIA SUL PROGETTO:

L'ufficio tecnico comunale verifica la sola regolarità formale della documentazione e degli elaborati progettuali presentati, nonché la corrispondenza alle norme di legge o di regolamento vigenti in materia e ai requisiti obbligatori previsti dal Regolamento Edilizio Comunale, senza entrare nel merito delle singole soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a soddisfare i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista.

Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare, richiede - se necessario, e comunque una sola volta non reiterabile – *“entro quindici giorni dalla presentazione della domanda”* - l'integrazione della documentazione, purchè quest'ultima pervenga completa ed esaustiva di tutti gli elementi richiesti.

Sulla base dell'istruttoria tecnica il responsabile del procedimento redige e trasmette la relazione scritta, che verrà illustrata dal funzionario relatore alla Commissione Edilizia, per l'espressione del parere di competenza.

3. RILASCIO:

Rinvio agli art. 79, della Legge Regionale n. 52 del 1991, così come modificato dall'art. 33, della L.R. n.

34/1997, ed art. 82, così come sostituito dall'art. 36, della L.R. n. 34/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

DEROGHE

Rinvio all'art. 41, della Legge Regionale n. 52 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Rinvio alle norme di deroga del Piano Regolatore Generale Comunale vigente.

VALIDITÀ

Rinvio all'art. 85, della Legge Regionale n. 52 del 1991, così come sostituito dall'art. 39, della L.R. n. 34/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

ONEROSITÀ

Rinvio agli art. 90-96 della Legge Regionale n. 52 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

SILENZIO-ASSENSO

Rinvio all'art. 84, della Legge Regionale n. 52 del 1991, così come sostituito dall'art. 38, della L.R. n. 34/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

PUBBLICITÀ

Rinvio all'art. 83, della Legge Regionale n. 52 del 1991, così come integrato dalla L.R. n. 19/1992, così come modificato dall'art. 37, della L.R. n. 34/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATI:

- INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI DA INDICARE NEL MODULO PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA (ALLEGATO II.2).
- ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE E DEGLI ELABORATI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA. (ALLEGATO II.3).
- MODELLO RICHIESTA CONCESSIONE EDILIZIA (Mod. 1)

Art. III.1.4 AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA:

Rinvio all'art. 78 e Capo II della legge regionale n. 52 del 1991, così come modificato dalla L.R. n. 34/1997, art. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

VINCOLO PROCEDURALE

Qualora per lo stesso edificio o per la stessa unità immobiliare siano richieste più autorizzazioni edilizie tali da configurare, nel loro insieme, un intervento assoggettabile a concessione edilizia, l'interessato è tenuto a presentare, nel termine allo scopo fissato dal Sindaco (o suo delegato secondo quanto stabilito dallo Statuto), regolare istanza di concessione edilizia. In corso di validità di una concessione edilizia, non è consentito richiedere autorizzazioni edilizie concernenti il medesimo oggetto di intervento.

PROCEDIMENTO

1. RICHIESTA:

L'autorizzazione edilizia può essere richiesta dai soggetti legittimati in base alla legge. La richiesta deve essere presentata secondo il mod. 2 contenuto nell'allegato Modulistica e deve contenere gli elementi informativi individuati nell'Allegato II.2.

Alla richiesta di autorizzazione edilizia devono essere allegati la documentazione e gli elaborati individuati dall'Allegato II.4, sottoscritti da professionisti abilitati.

Al soggetto richiedente l'autorizzazione edilizia deve essere comunicato il nome del responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile avere accesso ai documenti.

2. ISTRUTTORIA SUL PROGETTO:

L'ufficio comunale verifica la sola regolarità formale della documentazione e degli elaborati progettuali presentati, nonché la corrispondenza alle norme di legge o di regolamento vigenti in materia e ai requisiti obbligatori previsti dal Regolamento Edilizio Comunale, senza entrare nel merito delle singole soluzioni proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che l'interessato non abbia l'onere di allegare, richiede - se necessario e comunque una sola volta - *“entro quindici giorni dalla presentazione della domanda”* - l'integrazione della documentazione, purché quest'ultima pervenga completa ed esaustiva di tutti gli elementi richiesti.

Sulla base dell'istruttoria tecnica il responsabile del procedimento redige e trasmette (limitatamente alle ipotesi contenute nell'Allegato II.5) la relazione scritta alla Commissione Edilizia per il parere di competenza, che verrà illustrata dal funzionario relatore.

Gli altri casi sono soggetti a semplice autorizzazione del Sindaco o suo delegato secondo quanto stabilito dallo Statuto.

3. RILASCIO

Rinvio all'art. 79 della legge regionale n. 52 del 1991 così come modificato dalla L.R. 34/97 ART. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

SILENZIO-ASSENSO

Rinvio all'art. 84, della legge regionale n. 52 del 1991 così come sostituito dall'art. 38, della L.R. n. 34/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

PUBBLICITÀ

Rinvio all'art. 83, della legge regionale n. 52 del 1991 così come integrato dall'art. 37, della L.R. n. 34/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN PRECARIO

Rinvio all'art. 81, della legge regionale n. 52 del 1991, così come modificata dalla L.R. n. 34/1997, art. 35 e successive modifiche ed integrazioni.

ANNULLAMENTO

Rinvio all'art. 138, della L.R. n. 52/1991, così come integrato dall'art. 27, della L.R. n. 19/1992 e modificato dall'art. 63, della L.R. n. 34/1997.

ALLEGATI:

- INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI DA INDICARE NEL MODULO DA UTILIZZARE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ALLEGATO II.2).
- ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE E DEGLI ELABORATI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ALLEGATO II.4).
- ELENCO DELLE OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA DA SOTTOPORRE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA PER IL PARERE DI COMPETENZA (ALLEGATO II.5).
- MODELLO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (Mod. 2)

Art. III.1.5 DENUNCIA

INTERVENTI SOGGETTI A DENUNCIA

Rinvio agli art. 68, co. 2, ed art. 80, della L.R. n. 52 del 1991, così come sostituito dalla L.R. n. 34/1997, art. 34 e successive modifiche ed integrazioni.

VINCOLO PROCEDURALE

Qualora per lo stesso edificio o per la stessa unità immobiliare siano richieste più denunce tali da configurare, nel loro insieme, un intervento assoggettabile ad autorizzazione o concessione edilizia, l'interessato è tenuto a presentare, nel termine all'uopo fissato dal Sindaco o suo delegato regolare istanza di autorizzazione o concessione edilizia.

In corso di validità di una autorizzazione o concessione edilizia, non è consentito presentare denunce concernenti il medesimo oggetto di intervento.

PRESENTAZIONE

La denuncia può essere presentata dai soggetti legittimati in base alla legge.

La denuncia deve essere presentata secondo il mod. 3 contenuto nell'allegato Modulistica

Alla denuncia deve essere allegata la relazione di cui all'art. 80 della legge regionale n. 52 del 1991 così come sostituito dall' art. 34, della L.R. n. 34/1997.

ALLEGATI:

- INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI DA INDICARE NEL MODULO DA UTILIZZARE PER LA RICHIESTA DI DENUNCIA (ALLEGATO II.2).

- MODELLO PER DENUNCIA (Mod. 3)

Art. III.1.6 DISPOSIZIONI VARIE

INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI

In caso di opere o lavori urgenti, indispensabili per far fronte a situazioni di imminente pericolo per l'incolumità, il titolo autorizzativo, se necessario, è provvisoriamente sostituito, in attesa del rilascio, dalla ordinanza sindacale contingibile e urgente, ovvero dalla immediata comunicazione dell'esecuzione dei lavori al Sindaco, fatta sotto la responsabilità personale del proprietario e/o conduttore, che attesti la sussistenza del pericolo, asseverata da un ingegnere e/o architetto iscritto al relativo albo professionale.

INTERVENTI SU AREE O IMMOBILI VINCOLATI

Per interventi su aree o immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1497 del 1939 e n. 1089 del 1939, l'autorizzazione delle autorità competenti alla tutela del vincolo deve precedere il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia.

ARTICOLI III.2

NORME PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI AUTORIZZATI

Art. III.2.1 ESECUZIONE DEI LAVORI

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

I soggetti titolari della concessione e dell'autorizzazione sono tenuti a comunicare al Sindaco la data di inizio dei lavori a mezzo di raccomandata (con ricevuta di ritorno) o consegna a mano, specificando inoltre denominazione e sede della ditta esecutrice, nonché i nominativi e le qualifiche dei tecnici responsabili della direzione dei lavori, dell'esecuzione e della sorveglianza, come indicato nel mod. 4 contenuto nell'allegato "Modulistica".

Detta comunicazione va rinnovata in caso di modifica dei nominativi. Contestualmente alla revoca del direttore dei lavori dovrà essere designato il sostituto che sottoscriverà la comunicazione per accettazione. Nel caso di dimissioni del direttore dei lavori e/o della ditta esecutrice senza la contestuale nomina dei subentranti si procederà alla sospensione dei lavori, da parte del competente ufficio tecnico comunale.

Per gli interventi di nuova realizzazione, di ampliamento, di ristrutturazione urbanistica il titolare della concessione o autorizzazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve concordare con gli uffici comunali la visita di controllo per le verifiche di tracciato e dei capisaldi altimetrici e planimetrici.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere depositate, se necessarie, le documentazioni indicate nell'Allegato II.6.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CANTIERE

Presso il cantiere deve essere tenuta copia del provvedimento autorizzativo o della denuncia con i relativi elaborati di progetto allegati.

Nel cantiere deve essere collocato un cartello delle dimensioni max di mq. 1,00 visibile dagli spazi pubblici ed indelebile con le sole indicazioni dell'opera, degli estremi dell'atto, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore dei lavori, *"del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori"*, dell'impresa esecutrice secondo lo schema indicato nell' allegato Modulistica (Mod. 6).

Ulteriori cartelli indicanti l'impresa esecutrice, gli uffici di vendita o altro sono soggetti alle norme relative alla pubblicità ed alle pubbliche affissioni. Nel cantiere devono essere osservate le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e tutte le misure precauzionali a tutela del decoro e della pubblica incolumità. Il cantiere deve essere completamente recintato e provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurno (bande bianche e rosse alternate) e notturno (luce rossa), con ubicazione e dimensioni tali da renderlo facilmente visibile, secondo le vigenti norme. Nel caso di occupazione temporanea di suolo pubblico e di apertura di passi carrai in funzione del cantiere, dovranno essere richiesti i necessari specifici provvedimenti autorizzativi. Per le disposizioni connesse all'ultimazione dei lavori si rimanda al successivo art. III.2.2.

VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nel corso dei lavori il Sindaco, e suo delegato, titolari del potere di vigilanza, possono in qualunque momento effettuare visite di controllo per verificare la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato o alla denuncia, come previsto dall'art. 98, così come modificato dall'art. 49 della L.R. 34/97, sesto comma, e dall'art. 116, terzo comma, della L.R. 52/91 e primo comma, così come modificato dall'art. 57 della L.R. 34/97.

L'accertamento di conformità avviene secondo quanto previsto dall'art. 108 della L.R. 52/91 comma 1, come modificato dall'art. 19 della L.R. 19/92 e sostituito dall'art. 55 della L.R. 34/97 , nonché dalle relative aggiunte dei commi 9 bis, 9 ter, 9 quater .

L'accertamento della non conformità comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal titolo VII della L.R. 52/91, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, per le opere e gli interventi sottoposti a concessione, la comunicazione dei fatti all'Autorità giudiziaria così come previsto dalla normativa vigente in materia.

RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI

In caso di rinvenimenti di interesse archeologico, storico o artistico nel corso dell'esecuzione dei lavori, il titolare della concessione e/o autorizzazione edilizia e/o il sottoscrittore della denuncia deve sospendere i lavori (per la parte interessata dai ritrovamenti) e dare immediata comunicazione al Sindaco che provvederà a richiedere l'intervento delle autorità competenti.

ALLEGATI:

- DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI (ALLEGATO II.6)
- MODELLO PER COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (Mod. 4)
- SCHEMA CARTELLO DI CANTIERE (Mod. 6)

Art. III.2.2 CONCLUSIONE DEI LAVORI

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI

Dell'ultimazione dei lavori deve essere data immediata comunicazione al Sindaco.

La comunicazione - firmata dal direttore dei lavori e dal soggetto titolare della concessione od autorizzazione edilizia - è compilata secondo il mod. 5 contenuto nell'allegato Modulistica e trasmessa al Sindaco mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o depositata a mano presso l'ufficio Protocollo.

Al momento della dichiarazione di fine lavori, il concessionario dovrà aver provveduto allo smantellamento del cantiere ed alla messa in pristino dei luoghi interessati dal cantiere stesso; in particolare dovrà essere rimosso ogni residuo di lavorazione presente nell'area.

Qualora l'interessato non adempia a tale obbligo, il Sindaco potrà disporre con opportuna ordinanza di rimessa in pristino.

L'ordinanza sindacale potrà inoltre intervenire per regolare la corretta ubicazione e gestione dell'organizzazione del cantiere motivata da esigenze di pubblico interesse.

Infine nel caso in cui alla scadenza di validità dell'atto autorizzativo le opere non fossero ultimate e non fosse stata presentata istanza di rinnovo, il Sindaco, quando l'abbandono del cantiere determina disagi e/o contrasti con il pubblico decoro, emetterà ordinanza di messa in pristino fissando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori; trascorso tale termine l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente addebitando i costi all'interessato.

CERTIFICATO DI ABITABILITA' E AGIBILITA'

Rinvio all'art. 86, della Legge Regionale n. 52 del 1991 così come sostituito dall'art. 40, della L.R. n. 34/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATI:

- MODELLO PER COMUNICAZIONE FINE LAVORI (Mod. 5)

PARTE IV

REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE

Art. IV.1 REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE

Le opere edilizie devono soddisfare i requisiti tecnici previsti, per le diverse destinazioni d'uso, dalle leggi vigenti. In particolare i requisiti da soddisfare, sia per gli edifici di nuova costruzione sia per gli interventi sugli edifici esistenti, sono i seguenti:

- termici ed igrotermici
- illuminotecnici
- acustici
- relativi alla purezza dell'aria
- relativi ai servizi tecnologici
- relativi all'accessibilità ed alla fruibilità in genere
- relativi alla sicurezza
- relativi all'impermeabilità e secchezza
- relativi alla durabilità
- energetici ed ecologici

In sede di presentazione della documentazione tecnica a corredo delle domande di concessione/autorizzazione edilizia, dovranno essere espressamente indicati, con un grado di dettaglio da rapportarsi alle dimensioni e agli aspetti di complessità impiantistica dell'intervento previsto, i principali impianti tecnologici che si adotteranno, localizzati i vani tecnici, gli allacciamenti e le principali canalizzazioni entro le strutture murarie.

Dovrà essere pertanto ubicata la posizione del locale della centrale termica, se previsto, e/o localizzata la centralina, con le relative aperture per l'aerazione, secondo la tipologia dell'impianto.

Nel caso di centraline termiche a gas poste sul poggolo dovranno essere rispettate le norme specifiche previste dal presente Regolamento.

In sede esecutiva, inoltre, dovrà essere evidente ed accessibile l'intercettazione all'interno dell'alloggio della rete del gas.

Sempre in sede di presentazione del progetto dovranno inoltre essere indicate le canne fumarie, sia in pianta che in prospetto, con le relative dimensioni in rapporto alle caratteristiche costruttive, nonché dovrà essere localizzata in pianta la posizione dei condotti di aspirazione.

Nel caso di canne fumarie di edifici plurialloggio dovrà inoltre essere tenuta in considerazione la posizione dei terminali di ispezione, che andranno resi accessibili preferibilmente da parti comuni.

Il dimensionamento dell'impianto di smaltimento degli aeriformi dovrà garantire una efficace espulsione degli aeriformi prodotti all'interno degli spazi di fruizione dell'utenza. Nel caso di funzionamento meccanico l'impianto di aspirazione dovrà essere concepito in modo tale da assicurare, oltre ad una efficace estrazione dell'aria viziata, anche il reintegro della stessa con aria esterna.

La ventilazione delle reti di scarico delle acque domestiche e di quelle luride, dovrà comunque essere realizzata.

Per quanto riguarda la rete distributrice del gas, si dovrà identificare la posizione del vano contatori. Esso andrà collocato, di preferenza, entro idonea nicchia realizzata nella recinzione del lotto di pertinenza dell'immobile e/o presso parti comuni, nel caso di edifici plurialloggio.

Nel caso di edifici di valore storico-ambientale dovrà essere valutata ogni possibile soluzione che consenta, nel rispetto della normativa vigente, di ridurre al minimo l'impatto visivo.

Per il vano cucina degli edifici residenziali in sede di presentazione del progetto dovranno essere identificati i condotti di aspirazione, le canne fumarie e le aperture per l'aerazione.

In sede di realizzazione dell'intervento edilizio con destinazione residenziale dovranno infine essere installati, anche nei casi non previsti dalle leggi vigenti, adeguati rilevatori per il controllo delle fughe di gas.

Per quanto attiene agli impianti di condizionamento dovrà esserne preventivamente definita l'adozione o meno, al fine di tener conto, in fase progettuale, del controllo estetico del posizionamento delle apparecchiature (nel caso di raffreddamento ad aria), nonché della rumorosità delle stesse (per adottare gli opportuni interventi di adeguamento). L'installazione dei gruppi refrigeranti sui prospetti esterni degli edifici (soggetta a specifica autorizzazione edilizia, ai sensi dell'art. 68, comma 3, lettera f) della L.R. 52/91) dovrà inserirsi armonicamente nella facciata interessata. Nel caso di edifici plurialloggio tali installazioni saranno ammesse sulla base di un progetto unitario esteso all'intero corpo di fabbrica e non limitato alle singole unità immobiliari.

Al fine di garantire adeguati livelli di benessere uditivo dovranno infine essere adottati tutti gli interventi atti a contenere al minimo il livello sonoro causato dal funzionamento degli impianti tecnologici dell'edificio.

Gli impianti elettrici dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto delle norme vigenti, in particolare delle prescrizioni tecniche riportate nelle normative CEI, secondo quanto previsto dalla Legge 46/90.

I requisiti relativi all'accessibilità e alla fruibilità in genere risultano soddisfatti se la progettazione, esecuzione e collaudo dell'edificio rispondono ai dettami della normativa in vigore.

Dovrà essere infine posta particolare attenzione all'insieme delle misure finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori relativamente alle attività lavorative in genere, sia pubbliche che private, così come previsto dal D.L. 19.09.1994, n. 626.

NORMATIVA di RIFERIMENTO:

RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI STATICHE E DINAMICHE	LEGGE 05.11.1971 n. 1086 LEGGE 02.02.1974 n. 64 CIRC. 09.11.1978 n. 18591 L.R. 27/1988 D.M. 09.01.1996 D.M. 16.01.1996 D.P.R. 21.04.1993 n. 246
SPAZI MINIMI	D.M. 05.07.1975 L.R. 23.08.1985 n. 44
CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI	D.M. 18.12.1975 LEGGE 09.01.1991 n. 10 D.P.R. 26.08.1993 n. 412 D.P.R. 21.04.1993 n. 246
SICUREZZA IMPIANTI	LEGGE 05.03.1990 n. 46 D.P.R. 06.12.1991 n. 447 D.M. 20.02.1992

IMPIANTI ELETTRICI	LEGGE 05.03.1990 n. 46 L.R. 20.06.1988 n. 57 D.P.R. 21.04.1993 n. 246
CANNE FUMARIE	LEGGE 13.07.1966 n. 615 D.P.R. 22.12.1970 n. 1391 D.P.R. 21.04.1993 n. 246
BARRIERE ARCHITETTONICHE	LEGGE 30.03.1971 n. 118 LEGGE 09.01.1989 n. 13 D.M. 14.06.1989 n. 236 LEGGE 05.02.1992 n. 104
RUMORE	D.P.C.M. 01.03.1991 D.M. 05.07.1975 D.P.R. 21.04.1993 n. 246
SICUREZZA ANTINCENDIO	LEGGE 07.12.1984 n. 818 D.M. 30.10.1986 D.P.R. 21.04.1993 n. 246
SMALTIMENTO ACQUE	LEGGE 10.05.1976 n. 319 DELIB. 04.02.1977 LEGGE 17.05.1995 n. 172
ILLUMINAZIONE	D.M. 05.07.1975 D.P.R. 21.04.1993 n. 246
SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SALUTE DEI LAVORATORI	D.L. 19.09.1994 n. 626

PARTE V

DESTINAZIONI D'USO

Art. V.1 DESTINAZIONI D'USO

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento Edilizio le destinazioni d'uso vengono identificate nelle seguenti categorie:

- a) residenza;
- b) artigianato di servizio;
- c) alberghiero e ricettivo-complementare;
- d) direzionale;
- e) commercio al minuto;
- f) commercio all'ingrosso;
- g) trasporto di persone e merci;
- h) artigianato;
- i) industria;
- l) agricolo, ivi compresa quella abitativa degli agricoltori a titolo principale in zona agricola;
- m) artigianato, complementare all'attività agricola in zona agricola, limitatamente alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;
- n) commercio complementare all'attività agricola in zona agricola;
- o) allevamenti industriali in zona agricola;
- p) opere pubbliche;
- q) opere di interesse pubblico.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

Art. 73, L.R. n. 52/91, così come modificato dalla L.R. 34/1997, Art. 26

DETERMINAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO

Rinvio all'art. 74, della Legge Regionale n. 52 del 1991, L.R. n. 34/1997, art. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

MUTAMENTO DELLE DESTINAZIONI D'USO

Rinvio all'art. 75, della Legge Regionale n. 52 del 1991, L.R. n. 34/1997, art. 28 e successive modifiche ed integrazioni.

PARTE VI

DEFINIZIONI

ARTICOLI VI.1

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Art. VI.1.1 SUPERFICIE TERRITORIALE “ST”

DEFINIZIONE:

La superficie territoriale (St) comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico vigente, comprensiva delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle destinate dal Piano Regolatore Generale Comunale alla rete principale della viabilità.

Vanno altresì escluse, ai fini del computo della St, le aree in esse comprese di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA P.U.R.G. - MARZO 1973 – Art. 15, PUNTO 1

Art. VI.1.2 SUPERFICIE FONDIARIA “SF”

DEFINIZIONE:

La superficie fondiaria (Sf) é costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - P.U.R.G - MARZO 1973 – Art. 15, PUNTO 2

Art. VI.1.3 INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE “IT”

DEFINIZIONE:

L'indice di fabbricabilità territoriale esprime il volume massimo o minimo in mc costruibile per ogni mq di superficie territoriale (St) di cui al corrispondente articolo.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - P.U.R.G. - MARZO 1973 – Art. 15, PUNTO 3

Art. VI.1.4 INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA “IF”

DEFINIZIONE:

L'indice di fabbricabilità fondiaria (If) esprime il volume massimo e minimo in mc costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf) di cui al corrispondente articolo.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - P.U.R.G. - MARZO 1973 – Art. 15, PUNTO 4

Art. VI.1.5 INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE “UT”

DEFINIZIONE:

É il rapporto (mq/ha) fra la superficie lorda complessiva, in mq, di tutti i piani degli edifici e la superficie territoriale espressa in ettari.

Art. VI.1.6 INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA “UF”Errore. Il segnalibro non è definito.

DEFINIZIONE:

É il rapporto (mq/ha) fra la superficie complessiva, in mq, di tutti i piani degli edifici e la superficie fondiaria espressa in ettari.

Art. VI.1.7 INDICE DI DENSITÀ TERRITORIALE “DT” Errore. Il segnalibro non è definito.

DEFINIZIONE:

La densità territoriale (Dt) esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie territoriale (St), di cui al relativo articolo, espressa in ettari.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - P.U.R.G. - MARZO 1973 – Art. 15, PUNTO 6

Art. VI.I.8 INDICE DI DENSITÀ FONDIARIA “DF”

DEFINIZIONE:

La densità fondiaria (Df) esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una data zona e la sua superficie fondiaria (Sf), di cui alla corrispondente articolo, espressa in ettari.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - P.U.R.G. - MARZO 1973 – Art. 15, PUNTO 7

Art. VI.1.9 INDICE DI AFFOLLAMENTO “IA”

DEFINIZIONE:

É il rapporto tra il numero di abitanti ed il numero dei vani (ab./vano).

Art. VI.1.10 INDICE DI PIANTUMAZIONE "IP"

DEFINIZIONE:

E il rapporto tra il numero delle essenze arboree o arbustive sia esistenti che di nuovo impianto e l'estensione dell'area (n/mq).

Art. VI.1.11 INDICE DI UTILIZZAZIONE CAPITARIO "IUC"Errore. Il segnalibro non è definito.

DEFINIZIONE:

É il rapporto tra il volume medio teoricamente edificabile o edificato, misurato in mc, e gli abitanti insediati o insediabili (mc/ab.).

Art. VI.1.12 SUPERFICIE UTILE ABITABILE “SUA”

DEFINIZIONE:

La superficie utile abitabile è la superficie di pavimento dei vani dell'alloggio, compresi i vani accessori quali corridoi, disimpegno, bagni, gabinetti, ripostigli e simili, misurata in mq al netto di tutte le murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne all'alloggio, di logge e di balconi.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

CIRCOLARE DEL MINISTERO LAVORI PUBBLICI 23.07.1960, n. 1820
D.M. 10.05.1977, Artt. 2, 3

Art. VI.1.13 SUPERFICIE NON RESIDENZIALE “SNR”

DEFINIZIONE:

La superficie non residenziale è data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze dell'alloggio e dell'edificio residenziale, misurate in mq, al netto di tutte le murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, quali: cantinole, soffitte, locali motore ascensore e volumi tecnici in genere, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze, autorimesse singole o collettive, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

CIRCOLARE DEL MINISTERO LAVORI PUBBLICI 23.07.1960, n. 1820

Art. VI.1.14 SUPERFICIE UTILE “SUNA” (FUNZIONI NON ABITATIVE)

DEFINIZIONE:

La superficie utile per funzioni non abitative quali quelle direzionali, produttive (agricole, commerciali, artigianali, industriali), alberghiere è data dalla somma delle superfici nette di tutti i piani fuori ed entro terra quali corridoi, gallerie, disimpegni, bagni, gabinetti, ripostigli e simili, misurata in mq al netto di tutte le murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e balconi.

Art. VI.1.15 SUPERFICIE ACCESSORIA “SA” (FUNZIONI NONABITATIVE)

DEFINIZIONE:

La superficie accessoria per funzioni non abitative quali quelle direzionali, produttive (agricole, commerciali, artigianali, industriali), alberghiere è data dalla somma delle superfici destinate a servizio dell'attività, misurate in mq al netto di tutte le murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, quali: locali motore ascensore e volumi tecnici in genere, cabine idriche, centrali termiche ed elettriche, autorimesse, tettoie, porticati, scale, logge e balconi.

Art. VI.1.16 SUPERFICIE LORDA “SL”

DEFINIZIONE :

La Superficie lorda (Sl) di pavimento degli edifici è data dalla somma di tutte le superfici lorde dei locali interni, calcolate comprendendo tutte le strutture verticali, interne e di tamponamento dell'edificio, e computate per singolo piano, fuori ed entro terra, dell'edificio stesso.

Art. VI.1.17 SUPERFICIE COPERTA "SQ"

DEFINIZIONE:

Superficie coperta (Sq): è la superficie, in mq, risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra per un'altezza superiore a cm. 60 e delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, porticati, parti aggettanti chiuse.

Non concorrono alla formazione della superficie coperta:

- a) aggetti completamente aerati e senza sovrastanti corpi chiusi con sporgenze fino a m. 2,50;
- b) pensiline d'ingresso di superficie inferiore a mq. 14,00;
- c) scale aperte;
- d) vasche all'aperto;
- e) piani caricatori di edifici per attività produttive.
- f) rivestimenti esterni delle murature perimetrali destinati al contenimento energetico.

Art. VI.1.18 RAPPORTO DI COPERTURA “Q”

DEFINIZIONE:

Il rapporto di copertura (Q) esprime il rapporto percentuale esistente fra: la superficie coperta (Sq) riferita a tutte le opere edificate e la superficie fondiaria (Sf) di cui alla relativo articolo.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - P.U.R.G. - MARZO 1973 – Art. 15, PUNTO 5.

Art. VI.1.19 SUPERFICIE DI VENDITA “SV”

DEFINIZIONE:

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata da banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata ad esposizione di merce, misurata in mq, al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale, di logge e balconi. Resta esclusa dalla superficie di vendita la sola area destinata a magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.

NORMATIVA di RIFERIMENTO:

LEGGE REGIONALE n. 41/1990, Art. 3

Art. VI.1.20 SUPERFICIE COPERTA COMMERCIALE COMPLESSIVA “SCC”

DEFINIZIONE:

É la superficie coperta destinata all’attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi, calcolata come somma dei singoli piani dell'edificio. Resta esclusa dal calcolo di questa superficie, quella eventualmente destinata a parcheggio coperto.

NORMATIVA di RIFERIMENTO:

CIRCOLARE REGIONALE N. 6, del 17.07.1991

Art. VI.1.21 SUPERFICE LORDA DI PAVIMENTO DEGLI EDIFICI COMMERCIALI “SLC”

DEFINIZIONE:

É pari alla superficie coperta commerciale complessiva (**Sc**).

Art. VI.1.22 SUPERFICIE PER PARCHEGGI “SP”

DEFINIZIONE:

E l'area misurata in mq, destinata alla sosta ed allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi d'accesso, distribuzione e manovra ed escluse le sedi viarie esterne all'area stessa.

Si definiscono :

- parcheggi stanziali, quelli di pertinenza degli edifici secondo quanto disposto dall'art. 41 sexies della Legge n. 1150/42 come modificata dall'art. 2 della Legge n. 122/89. Tali parcheggi sono funzionalmente legati all'edificio ed alle sue aree di pertinenza fondiaria e non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati dal vincolo di pertinenza (art. 9, comma 5, Legge n. 122/89). Tali parcheggi non fanno parte delle opere di urbanizzazione;

- parcheggi di relazione, che comprendono i parcheggi a servizio sia dei singoli insediamenti, in funzione dei fruitori e visitatori esterni, sia dell'aggregato urbano nel suo complesso. Tali parcheggi rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 91 della L.R. n. 52/91.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - P.U.R.G. - MARZO 1973 – Art. 15, Punto 5
D.P.G.R. 20.04.1995 N. 0126/PRES – Art. 10
CIRCOLARE MIN. LL. PP. 28.10.1967, n. 3210, Paragr. 9

Art. VI.1.23 VOLUME EDIFICABILE “V”

DEFINIZIONE:

É la cubatura totale compresa tra la superficie esterna di perimetro del fabbricato, la superficie di intersezione del corpo edificato con il piano di campagna e l'intradosso del solaio di copertura o, nel caso di sottotetto non abitabile, l'intradosso del soffitto dell'ultimo piano abitabile.

Qualora vi siano muri in comune con fabbricati contigui, il volume si calcola partendo dalla linea mediana di tali muri.

Non si computano nel calcolo del volume:

- i volumi tecnici come definiti nell'art. V.1.24 del presente Regolamento;

Criteri di misurazione

Il volume si computa moltiplicando la superficie lorda del corpo edilizio così come delimitata dal perimetro esterno dei muri, includendo le logge se di dimensione inferiore a m. 1,40 ed escludendo i balconi, per l'altezza del corpo stesso.

L'altezza da considerare è quella media dell'edificio, determinata dalla somma di tutte le altezze diviso il numero di altezze considerate, riferite alla quota del terreno naturale, e quella eventuale del sottotetto.

Per la definizione della quota del terreno naturale si rimanda all' **VI.1.26**, all'Allegato IV.14 ed in particolare alla necessità di mantenere, per tutto il corso dei lavori, un elemento misuratore della quota del terreno preesistente alle opere di sistemazione del terreno.

Per il calcolo dell'altezza media dell'edificio vanno pertanto considerate:

- la quota del terreno naturale;
- l'altezza degli edifici, così come definita dall'art. **VI.1.26** ;
- l'altezza e il corrispondente volume del sottotetto, da computarsi o meno in funzione dell'oggettiva praticabilità/impraticabilità dello stesso (misurata con i criteri di cui all'art. **VI.1.28**).

In particolare sarà considerato praticabile, e perciò entrerà nel computo del volume, il sottotetto che sarà dotato, indipendentemente dalle indicazioni contenute negli elaborati grafici di progetto, di requisiti di altezza utile interna, ovvero rapporti di finestratura, ovvero condizioni di illuminazione e accessibilità di fatto che consentano oggettivamente dimostrabile la sua possibile utilizzazione per le funzioni insediative previste per l'edificio.

Parimenti sarà considerato non utilizzabile, e perciò non computabile come volume, il sottotetto che presenterà pareti in laterizio per il sostegno del solaio inclinato di copertura o un'altezza media utile interna inferiore a m. 1,30.

Sono comunque fatte salve le norme sulle altezze minime e i requisiti igienico-sanitari definite dalle leggi vigenti.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

CIRCOLARE DEL MINISTERO LAVORI PUBBLICI 23.07.1960, n. 1820
CIRCOLARE DEL MINISTERO LAVORI PUBBLICI 31.01.1973, n. 2474

Art. VI.1.24 VOLUME TECNICO "VOT"

DEFINIZIONE:

Per volumi tecnici si intendono i volumi che sporgono dal volume dell'edificio quali scale esterne aperte, prosecuzioni di vani scala per accesso alla copertura, vani extracorsa di ascensori, comignoli, strutture orizzontali aggettanti aperte quali sporti di gronda, balconi e simili.

Si considerano volumi tecnici anche i rivestimenti esterni delle murature perimetrali destinati al contenimento energetico.

Sono inoltre vani tecnici:

- . i rivestimenti mediante serramento di caldaie murali se delimitano una superficie inferiore a 1,5 mq;
- . armadi per il contenimento di contatori, bottini, distribuzioni di canalizzazioni, ispezioni, ecc.
- . volumi aggettanti per non più di 50 cm dalla facciata realizzati come serramenti di finestre, e quindi non calpestabili, purchè rispettino le disposizioni sugli aggetti.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

CIRCOLARE DEL MINISTERO LAVORI PUBBLICI 23.07.1960, n. 1820
CIRCOLARE DEL MINISTERO LAVORI PUBBLICI 31.01.1973, n. 2474

Art. VI.1.25 ALTEZZA DELLE FRONTI “HF”

DEFINIZIONE:

L'altezza delle fronti è data, per ogni fronte, dalla differenza tra la quota del marciapiede, ovvero la quota della linea di stacco dell'edificio nella sua configurazione finale (nel caso di terreno inclinato lungo il fronte, si considera la quota media), e la più alta delle seguenti quote (con esclusione dei manufatti tecnologici):

- . linea di gronda per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°;
- . intradosso del solaio sovrastante l'ultimo piano che determina Su (per edifici con copertura piana).

Art. VI.1.26 ALTEZZA DEGLI EDIFICI “H”

DEFINIZIONE :

E' la differenza, espressa in metri, fra la quota media della superficie di intersezione del corpo edificato con il terreno naturale e la quota della linea di intersezione fra l'intradosso della copertura inclinata e l'esterno della parete perimetrale, ovvero la quota dell'intradosso della copertura piana (o l'estradosso nei casi descritti nell'ultimo comma dell'art. VI.1.27).

Nel caso di terreno inclinato l'altezza sarà determinata dalla somma di tutte le altezze diviso il numero di altezze considerate.

La quota del terreno naturale è quella risultante dai rilievi dello stato di fatto ed è misurata sulla linea di stacco dell'edificio.

Per la riconoscibilità anche dopo le opere di sistemazione del terreno dovrà essere mantenuto per tutto il corso dei lavori un elemento misuratore della quota del terreno preesistente agli interventi di sistemazione dello stesso.

Art. VI.1.27 ALTEZZA DEI PIANI “HP”

DEFINIZIONE:

L'altezza dei piani (H_p) è data dalla differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio, l'altezza del piano si misura come differenza fra la quota del pavimento dell'ultimo piano e l'estradosso del solaio di copertura, se orizzontale.

Qualora il solaio di copertura sia a falde inclinate, o curvo, l'altezza media dell'ultimo piano è determinata dal rapporto tra il volume complessivo del locale, con altezze misurate all'estradosso del solaio di copertura, e la sua superficie in pianta

Art. VI.1.28 ALTEZZA UTILE INTERNA DEI VANI “HU”

DEFINIZIONE:

É l'altezza tra pavimento e soffitto misurata in metri, in proiezione ortogonale rispetto al pavimento.

Nei locali aventi soffitti inclinati ad una o più pendenze o curvi, l'altezza utile interna media è determinata dal rapporto tra il volume complessivo del locale stesso e la sua superficie in pianta.

NORMATIVA di RIFERIMENTO

LEGGE REGIONALE n. 44/1985

Art. VI.1.29 DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETÀ “DCP”

DEFINIZIONE:

É la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dell'edificio dai confini di proprietà.

Le distanze degli edifici dai confini di proprietà sono indicate, per zone, nelle norme di attuazione del P.R.G.C.

Sono ammesse convenzioni tra privati, debitamente registrate, in deroga alle distanze degli edifici dai confini di proprietà.

NORMATIVA di RIFERIMENTO:

CODICE CIVILE: Art. 3

Art. VI.1.30 DISTANZA DAI CONFINI DI ZONA “DCZ”

DEFINIZIONE :

É la distanza, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta di un edificio dai confini di una zona territoriale omogenea dello strumento urbanistico cui la stessa si riferisce (P.R.G.C. - P.R.P.C.).

NORMATIVA di RIFERIMENTO:
CODICE CIVILE: Art. 873

Art. VI.1.31 DISTANZA TRA EDIFICI “DE”Errore. Il segnalibro non è definito.

DEFINIZIONE:

É la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra le superfici coperte degli edifici.

Art. VI.1.32 DISTANZA FRA PARETI FINESTRATE E PARETI DI EDIFICI ANTISTANTIErrore. Il segnalibro non è definito.

DEFINIZIONE:

La distanza fra una parete dotata di finestre (vedute) ed una parete antistante è la distanza minima, espressa in metri e misurata per ogni singolo piano dell'edificio, su un piano orizzontale e ortogonale alla parete finestrata, fra la parete finestrata stessa ed il punto più vicino della parete di un edificio antistante.

Art. VI.1.33 DISTANZA DALLE STRADE “DS”Errore. Il segnalibro non è definito.

DEFINIZIONE:

É la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta di un edificio dal ciglio stradale, come definito al relativo articolo.

A tale distanza minima va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezioni di eventuali scarpate o fosso e di fasce di espropriazioni risultanti da progetti approvati.

Sono ammesse deroghe, limitatamente agli edifici esistenti, alla distanza dalle strade per la realizzazione dei rivestimenti esterni delle murature destinati al contenimento energetico, comunque nel rispetto delle leggi vigenti.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

D.L. 30.04.1992, n. 285

D.L. 10.09.1993, n. 360

D.P.R. 16.12.1992, n. 495

D.P.R. 26.04.1993, n. 147

D.M. 01.04.1968, n. 1404

Art. VI.1.34 INIZIO LAVORI

DEFINIZIONE:

I lavori si intendono iniziati allorché intervengano operazioni (quali modinature, operazioni di scavo, per le nuove costruzioni, o di rimozione per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente), che comprovino l'effettivo avvio della realizzazione di parte del progetto autorizzato, da constatarsi con sopralluogo concordato con il funzionario che ne redige il verbale.

Art. VI.1.35 ULTIMAZIONE LAVORI

DEFINIZIONE:

I lavori si considerano ultimati quando l'opera risulti completa in tutte le sue parti.

A lavori ultimati deve essere data comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale con lettera raccomandata e/o a mano.

Il mancato rispetto del termine fissato nella concessione per l'ultimazione dei lavori, comporta la decadenza della concessione stessa.

Il Direttore dei Lavori deve comunicare anche al Servizio Provinciale Difesa del Suolo l'avvenuta ultimazione dell'opera quando richiesto dalle normative vigenti.

Art. VI.1.36 OPERE DI URBANIZZAZIONE

DEFINIZIONE:

Le opere di urbanizzazione si suddividono in :

a) opere di urbanizzazione primaria

- 1) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
- 2) spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
- 3) nuclei elementari di verde;
- 4) rete di fognatura;
- 5) rete idrica;
- 6) illuminazione pubblica;
- 7) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- 8) rete telefonica;
- 9) rete di distribuzione del gas;

b) opere di urbanizzazione secondaria;

- 1) strade di quartiere e di scorrimento;
- 2) asili nido e scuole materne;
- 3) scuole dell'obbligo;
- 4) chiese ed altri edifici religiosi;
- 5) impianti sportivi di quartiere;
- 6) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- 7) aree verdi di quartiere.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :
LEGGE REGIONALE 52/91, Art. 91

PARTE VII

PRESCRIZIONI A CARATTERE ANCHE SPECIALE

Art. VII.1 MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

PRESCRIZIONE:

E' obbligo dei proprietari mantenere le costruzioni in condizioni di sicurezza, abitabilità e decoro.

Quando tali condizioni vengano a mancare, i proprietari stessi devono provvedere alle opportune riparazioni, ai completamenti o ai rifacimenti nei termini eventualmente fissati dal Sindaco, previo rilascio, se necessario, di autorizzazione o concessione edilizia.

Ove il proprietario non provveda, si darà corso all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia ed inoltre l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere in danno del proprietario stesso.

Il Sindaco può far eseguire in ogni momento ispezioni del personale dei servizi tecnici e sanitari o da altro personale qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni.

Il Sindaco vigila affinché siano eseguite le riparazioni e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, di tutti gli edifici e delle altre opere esistenti.

Qualora vengano rilevati abusi o trascuratezze, il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, può richiedere rimozioni, ripristini o modifiche a salvaguardia del decoro e del buon ordine.

In caso di rifiuto o di inadempienze dell'interessato, il Sindaco può provvedere d'autorità a spese del medesimo. (Art. VII. 12)

NORMATIVA di RIFERIMENTO:

Art. 98, L.R. 52/91

Art. 101, L.R. 52/91

Art. 116, L.R. 52/91

Art. VII.2 TABELLE STRADALI E NUMERAZIONE CIVICA

PRESCRIZIONE:

E' riservata all'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di applicare e far applicare, previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, prospettanti gli spazi pubblici e privati, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici e specialmente:

- a) le indicazioni dei nomi delle piazze, corsi, vie, vicoli e altri spazi simili;
- b) i cartelli per segnalazioni stradali;
- c) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti e di idranti;
- d) le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto pubblico, tranviario e ferroviario;
- e) i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso e di farmacie;
- f) i cartelli segnalatori dei servizi statali di Poste e Telegrafi, Monopoli di Stato, Telefoni, ecc.;
- g) gli orologi elettrici e i misuratori di temperatura;
- h) i sostegni per i fili elettrici conduttori;
- i) gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori.

Gli indicatori delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori, gli orologi elettrici e i cartelli sopraindicati non dovranno essere sottratti alla pubblica vista. Gli indicatori e gli apparecchi verranno applicati nei luoghi stabiliti, a spese degli enti o amministrazioni interessati.

Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui sopra, dovrà darne avviso al Sindaco o all'amministrazione interessata, che dovranno prescrivere, entro 30 giorni i provvedimenti del caso. Il Comune assegnerà ad ogni accesso che dall'area di circolazione immette all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere (abitazioni o ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili) il numero civico e ne farà apporre l'indicatore a cura e a spese del proprietario e/o dell'amministratore del condominio.

Il numero civico verrà collocato di fianco alla porta di ingresso (possibilmente a destra di chi guarda), ad un'altezza variabile da 2 a 3 metri, in posizione ben visibile.

Il proprietario, previo pagamento della relativa spesa, riceverà in consegna l'indicatore e sarà obbligato ad installarlo ed a mantenerlo nella collocazione precedentemente stabilita.

Non sono ammessi numeri civici di tipologia diversa da quelli standardizzati approvati con separata ordinanza del Sindaco; altri tipi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Toponomastica del Comune.

In caso di demolizione di fabbricati, o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario dovrà comunicare al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero o i numeri civici che verranno così ad essere aboliti, consegnandoli all'Ufficio Toponomastica.

Nel caso di costruzioni di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi ingressi in fabbricati esistenti i proprietari dovranno richiedere al Sindaco, con apposita domanda, e comunque contestualmente alla domanda di autorizzazione di agibilità e abitabilità, l'attribuzione dei civici da applicarsi alle porte di

ingresso dei fabbricati medesimi.

Le tabelle stradali ed i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di provvedere al loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

Art. VII.3 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

PRESCRIZIONE:

Oltre all'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, la concessione del suolo pubblico per attività estemporanee varie, come fiere, mercati, parchi di divertimento, esposizioni, raduni, ecc. è data dal Sindaco subordinatamente all'adempimento di norme igieniche quali:

- a) la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici e loro scarichi regolamentari;
- b) la disponibilità di contenitori idonei per la raccolta di rifiuti (residui alimentari, carta, involucri, ecc.);
- c) le indicazioni ed i mezzi per lo sgombrò di infortunati, feriti o comunque colpiti da malore.

L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale.

Art. VII.4 PASSI CARRAI ED USCITA DALLE AUTORIMESSE

PRESCRIZIONE:

Per l'attraversamento dei marciapiedi e dei portici potrà essere consentita la costruzione di ingressi carrai, con prescrizione di pavimentazioni speciali.

La loro ubicazione dovrà essere tale da non intralciare il traffico. Quando il passo carraio sia collegato con una rampa, questa non dovrà superare la pendenza del 20%.

Tra l'inizio della livelletta inclinata e il filo dello spazio di pubblico transito (viabilità pubblica e/o percorsi pedonali di uso pubblico) dovrà essere previsto un tratto piano, pari ad almeno 3,5 m di lunghezza. Qualora ciò non fosse possibile andranno comunque adottati tutti gli accorgimenti tesi ad eliminare situazioni di pericolo.

La costruzione degli accessi carrai è per intero a carico della proprietà, la quale inoltre sarà soggetta per essi all'applicazione delle tasse stabilite dal Comune per l'occupazione di suolo pubblico.

Le uscite dalle autorimesse, pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere segnalate.

Fra le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) e le uscite di autorimesse, deve intercorrere una distanza minima di almeno 10 m, misurata fra gli stipiti più vicini.

In ogni caso deve essere assicurata una buona visibilità al conducente eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 46 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada" per quanto attiene agli accessi nelle strade urbane (passo carrabile) si richiamano inoltre i seguenti indirizzi :

1) di massima l'arretramento del cancello viene sempre previsto per i nuovi fabbricati principali di futura autorizzazione, perché, nella preliminare fase di progettazione e d'esame d'istanza è solitamente possibile conciliare la norma con le esigenze del richiedente;

2) per nuovi fabbricati già autorizzati si dovrà valutare preliminarmente sia se l'imposizione di un arretramento possa influire pesantemente sulla fruizione della proprietà, sia se esiste una effettiva impraticabilità tecnica o regolamentare a disporre l'esecuzione. In caso di esito favorevole l'arretramento verrà imposto, mentre in caso negativo sarà permessa la realizzazione anche in allineamento, ma con obbligo dell'automazione elettrica (mediante telecomando a distanza), per evitare comunque la sosta sulla sede stradale comunale;

3) nella valutazione del progetto e nell'espressione dei pareri, nell'ambito delle proprie competenze, la Commissione Edilizia Comunale potrà tenere in considerazione anche altri parametri quali la larghezza della sede stradale, la visibilità, il limite di velocità previsto, la consistenza e numero delle unità immobiliari esistenti sul fondo, la destinazione dell'immobile e l'uso d'accesso prevedibile al fondo, eventuali particolari condizioni di traffico (pesante, servizi pubblici di autotrasporto, mezzi agricoli, ecc.) e altri elementi la cui valutazione si renda opportuna in modo particolare per quanto attiene ai centri storici.

Art. VII.5 RECINZIONI

PRESCRIZIONE:

RECINZIONI PROVVISORIE

Il titolare di autorizzazione o concessione edilizia, prima di dar corso a interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i diversi necessari accorgimenti tecnici secondo prescrizioni che saranno impartite dai competenti uffici comunali.

Antecedentemente all'installazione della recinzione dovranno essere acquisiti i nullaosta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei interessati. In ogni caso devono essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito ed a evitare la formazione di ristagni d'acqua.

Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso.

Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazioni di ingombro a luce rossa, che deve rimanere acceso dal tramonto al levare del sole.

Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso e devono risultare non facilmente superabili. All'interno del centro storico, per interventi che riguardino interi edifici, contestualmente al progetto redatto per l'ottenimento della concessione edilizia o di manutenzione delle facciate, deve essere presentato uno stralcio della recinzione tipo di cantiere che si intende realizzare, con indicazione di materiali, colori e dimensioni, allo scopo di assicurare una immagine decorosa nell'ambiente per tutto il periodo dei lavori.

Va inoltre assicurato il mantenimento, durante tutto il periodo dei lavori, della piena efficienza della recinzione sotto il profilo della sicurezza e del decoro, rimuovendo, a cura dell'impresa, ogni affissione abusiva o scritta deturpante. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia, quando le opere di chiusura comportino l'occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere all'Amministrazione Comunale la relativa formale concessione: se la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici dev'essere consentito pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi.

Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito il titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo della speciale concessione, indicando la presumibile durata dell'ulteriore occupazione.

RECINZIONI PERMANENTI.

Le recinzioni dovranno avere aspetto decoroso e intonato all'ambiente circostante.

Le recinzioni in muro pieno, ove non normate specificatamente, non dovranno superare m. 1,50 di altezza.

Quelle in rete, cancellate, siepi e simili non dovranno superare l'altezza di m. 2,00.

Qualora esista un dislivello di quota del piano di campagna in corrispondenza del limite di proprietà le altezze sopraindicate saranno computate a partire dalla quota maggiore, in presenza di muri di contenimento, di qualsivoglia altezza, la recinzione soprastante non potrà essere in alcun caso "ceca" ma esclusivamente del tipo a rete, a cancellata, o essere realizzata con idonea piantumazione a "siepe".

Sempre in presenza di dislivelli, ma nel caso in cui il limite di proprietà sia adiacente alla strada e/o al marciapiede le recinzioni in muro pieno non dovranno comunque superare l'altezza di m. 1,50 misurata dal piano stradale e/o da quello di calpestio del marciapiede.

Le aree private non recintate in corrispondenza del limite di proprietà con spazi pubblici dovranno contenere idonee segnalazioni di tale limite al suolo.

Le recinzioni in corrispondenza del fronte strada e/o prospicienti spazi pubblici dovranno essere, in corrispondenza ad intersezioni stradali, opportunamente arretrate in funzione della visibilità e/o condizionate all'uso di materiali traslucidi secondo il giudizio della Commissione Edilizia e nel rispetto del Codice della Strada.

RECINTAZIONI PERMANENTI INTERNE .

All'interno delle proprietà sono consentite recinzioni atte a delimitare spazi destinati ad animali da cortile o a cani. Dette recinzioni non dovranno superare i m. 1,50 di altezza e dovranno essere realizzate in paletti e rete.

Il piano di calpestio interno dovrà essere in materiale idoneo a facilitare le operazioni di pulizia.

Negli spazi così delimitati non potranno trovare accoglienza quantità di animali tali da costituire una sorta di allevamento non previsto dalla normativa del P.R.G.C. per la zona omogenea in cui l'intervento in questione ricada.

Art. VII.6 STRADE, TRANSITI PRIVATI E CORTILI

PRESCRIZIONE:

Negli spazi scoperti di pertinenza degli edifici (siano questi corti, cortili chiusi, semiaperti, aperti, interni, ecc.) di uso promiscuo e/o condominiale, al fine di conservare l'aspetto unitario delle sistemazioni a terra, non sono consentite recinzioni interne di qualsiasi tipo se non realizzate con siepi aventi altezza massima di 60 cm., fatta eccezione per i parapetti di eventuali viabilità poste al livello sottostante, da realizzarsi a norma delle leggi vigenti.

Entro le zone omogenee A,B e C le viabilità, gli spazi di manovra e le rampe di accesso alle autorimesse interrate dovranno essere ricoperte con terreno vegetale per almeno l'80% della superficie in pianta, fatte salve diverse esigenze dettate dalle norme di sicurezza e/o anticendio vigenti. Ove il cortile chiuso sia interessato dalla proiezione di balconi, portici, ballatoi o volumi aggettanti, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché, la somma delle proiezioni di balconi o volumi aggettanti non superi il 20% dell'area del cortile stesso.

Sempre entro le zone omogenee A, B e C, i cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disimpegno e devono essere dotati di un marciapiede di larghezza non inferiore a m. 1,10 lungo tutto lo sviluppo dei muri perimetrali.

È fatto divieto ai privati di costruire o aprire al pubblico transito strade, portici e passaggi, coperti o scoperti, senza la preventiva autorizzazione. È in facoltà del Sindaco concedere o negare tale autorizzazione, in rapporto alle esigenze del traffico e del luogo, nonché alla situazione ambientale. In relazione a tali elementi saranno definite anche le caratteristiche dell'opera (larghezza, tipo di pavimentazione, eventuale alberatura, parcheggi, illuminazione, fognature, ecc.).

Le strade, i portici ed i passaggi privati aperti al pubblico transito dovranno essere dotati di razionale impianto di illuminazione, da costruirsi a cura e spese della proprietà secondo progetto da approvarsi dal Comune o seguendo le indicazioni del piano di settore, se esistente.

Nei cortili, negli spazi di qualsiasi genere le acque meteoriche devono essere raccolte o smaltite nel rispetto del Regolamento Comunale di Fognatura. L'immissione dei nuovi condotti di scarico nelle fognature o nei canali pubblici può avvenire soltanto dopo avere ottenuta l'autorizzazione del Comune.

Art. VII.7 PORTICI, PORTICATI, MARCIAPIEDI

PRESCRIZIONE:

La costruzione dei portici destinati al pubblico transito è obbligatoria ove previsto dagli strumenti urbanistici, nella ricostruzione di edifici che già ne erano forniti o dove il portico venga ritenuto necessario dal Sindaco in relazione alle caratteristiche della strada o alla fisionomia dell'ambiente.

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente è obbligatorio mantenere i percorsi esistenti destinati a pubblico transito e possibilmente completare con ripristino tipologico quelli interrotti da costruzioni più recenti.

É altresì obbligatoria per i privati proprietari la costruzione dei marciapiedi su area di loro proprietà che sia soggetta al pubblico passaggio.

I pavimenti dei portici nella nuova edificazione e dei passaggi pubblici debbono essere formati con materiali antisdrucciolevoli.

Nella formazione dei marciapiedi o dei pavimenti dei portici dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni fissate dal Comune, tese ad assicurare la continuità fisica e l'andamento altimetrico complessivo.

Il portico dovrà assicurare altresì il corretto collegamento di tutti i suoi elementi con quelli dei portici contigui o vicini.

Tutti gli elementi dei portici e dei marciapiedi (pavimenti, soglie fra i pilastri, cordoli, ecc.) dovranno essere costruiti con caratteristiche e materiali da indicarsi in progetto, riconosciuti idonei dal Comune previa eventuale campionatura, anche in relazione all'ubicazione dell'edificio.

Allo scopo di eliminare condizioni di pericolo deve essere garantita, a cura dei proprietari, la manutenzione dei piani di calpestio, eliminando tempestivamente tutte le cause di alterazione (rigonfiamenti, discontinuità, lesioni, avvallamenti).

Art. VII.8 CORTILI SECONDARI, CAVEDI, POZZI DI LUCE, CHIOSTRINE, INTERCAPEDINI

PRESCRIZIONE:

È permessa la costruzione di cortili secondari o mezzi cortili, a cielo aperto, allo scopo di dar luce ed aria a scale, servizi igienici, corridoi e ad una sola stanza abitabile per ogni unità immobiliare, nel limite massimo di quattro stanze per ciascun piano, sempre che l'unità immobiliare di cui fanno parte consti di non meno di tre stanze oltre l'ingresso e gli accessori.

Non è ammesso l'affaccio sui cortili secondari di monocali o miniappartamenti, residences e simili.

Ogni cortile secondario deve avere un'area libera minima pari a un dodicesimo della somma delle superfici dei muri che lo circondano e netta dell'area delle proiezioni orizzontali sotto gronda. La distanza minima perpendicolare misurata tra le finestre ed il muro opposto deve essere di m. 4, se i muri prospicienti il cortile non superano i 10 metri di altezza, di m. 4,5 se l'altezza è compresa tra 10 ed i 16 metri, di m. 5 se l'altezza è superiore a 16 metri.

I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per la pulizia e in essi non sono permesse rientranze nei perimetri.

Nel risanamento di vecchi edifici come anche nei nuovi è permessa la costruzione di chiostrine, allo scopo soltanto di dare luce a scale, servizi igienici, stanze da bagno, corridoi, con esclusione di ogni altro ambiente anche nei piani terreni.

Ogni chiostrina deve avere un'area libera uguale almeno ad un diciottesimo della somma delle superfici dei muri che limitano e la distanza minima perpendicolare, misurata tra una finestra ed il muro opposto, dovrà essere di m. 2,5 se la chiostrina non supera i 10 metri di altezza, di m. 3 se l'altezza è compresa tra i 10 ed i 16 metri, di m. 3,5 se l'altezza è superiore a 16 metri.

Le chiostrine devono essere aerate dal basso, per mezzo di corridoi o passaggi ed essere facilmente accessibili per la pulizia.

Art. VII.9 SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE

PRESCRIZIONE:

Nelle zone verdi e giardini privati è fatto obbligo ai proprietari di conservare la vegetazione e in particolare gli alberi di alto e medio fusto, di curare e mantenere pulito il terreno e di potare gli alberi stessi.

Quando per l'esecuzione di opere edilizie o per altri motivi, sia necessario abbattere alberi di alto fusto si deve provvedere, nella restante area libera, alla messa a dimora di un numero doppio di alberi possibilmente della stessa essenza.

Qualsiasi abbattimento o sostituzione deve essere autorizzato.

Le nuove costruzioni devono essere ubicate in modo da salvaguardare gli esemplari di piante di maggiori dimensioni e di pregio ambientale.

Nella richiesta di concessione inoltre deve essere adeguatamente studiata la sistemazione a verde dell'area circostante il manufatto con l'indicazione delle essenze da piantumare.

L'area privata libera dei lotti edificati, con destinazione diversa da quella produttiva, potrà essere pavimentata per non più del 30%. La restante porzione dovrà essere sistemata a giardino con la messa a dimora di almeno un albero d'alto fusto ogni 50 mq. La scelta delle essenze deve avvenire prevalentemente nella gamma di quelle appartenenti ad associazioni vegetali naturali locali. Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in caso di deperimento.

1) Le alberature aventi diametro del tronco superiore a 20 cm, rilevato a 1 m dal colletto, devono essere rigorosamente conservate.

2) L'abbattimento di alberature può essere consentito solo in caso di pubblica utilità o interesse pubblico, mediante apposito nullaosta comunale.

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature connessi con l'esercizio dell'attività agricola, anche se non ricadenti in zone agricole così come individuate dal P.R.G.C.

3) L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dalle normative vigenti in materia. Le potature devono essere eseguite a regola d'arte e sono da considerarsi obbligatorie, da parte del proprietario, per le parti aggettanti su spazi pubblici. Ogni intervento di potatura non eseguito a regola d'arte e ogni altro intervento atto, in relazione alla specie ed alla condizione dell'albero, a comprometterne la vitalità, si configura a tutti gli effetti come abbattimento e pertanto è assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 106 del TU 1934 della legge comunale e provinciale.

4) Ove possibile, gli alberi abbattuti o compromessi devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate da apposita ordinanza del Sindaco, da un numero doppio di esemplari della medesima essenza, posti nelle precedenti aree di pertinenza.

L'inottemperanza a tale ordinanza comporta l'applicazione di un'ulteriore sanzione ai sensi delle normative vigenti in materia.

5) Gli interventi nei parchi e giardini esistenti, anche a carattere manutentorio, che, a giudizio del Sindaco, rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere

alla conservazione ed al ripristino delle originarie caratteristiche qualora i predetti parchi e giardini siano stati censiti dai competenti uffici comunali in apposito elenco di classificazione, approvato dal Consiglio Comunale, o comunque siano ricompresi nel centro storico, così come delimitato dal P.R.G.C. vigente.

6) In presenza di vegetazione, l'eventuale realizzazione di impianti di illuminazione deve evitare l'interazione con la fisiologia delle piante; in particolare si devono evitare quei tipi di proiettore che producono calore tale da danneggiare le piante.

7) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, ENEL, TELECOM, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.

8) E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché, le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

9) E vietato inoltre rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché, inquinare con scarichi o discariche improprie.

10) Nelle aree di pertinenza delle alberature è inoltre vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale organico se di spessore superiore a 20 cm..

11) Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde secondo gli standard fissati dal P.R.G.C., gli spazi scoperti che ne sono privi dovranno essere sistemati a verde.

In particolare, nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi ed in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta, oltre a specie arbustacee nella misura minima di due gruppi ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta. La scelta delle specie deve avvenire all'80% nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali locali; solo per il rimanente 20% è consentito l'impianto di specie non propriamente locali.

Le domande di concessione e/o di autorizzazione edilizia dovranno documentare l'esistenza delle alberature esistenti, anche attraverso apposita documentazione fotografica.

La Commissione Edilizia potrà richiedere, nel caso di presenza di vegetazione di pregio, il rilievo delle essenze esistenti.

Nel caso di domande relative alla zona omogenea A le alberature esistenti dovranno essere rigorosamente rilevate e indicate su apposita planimetria unitamente alla relativa documentazione fotografica.

I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché, tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato delle sistemazioni degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e a coltivo; i progetti dovranno essere corredati da tutte le opere di sistemazione esterna. Le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e comunque opportunamente collegati fra di loro.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Integrata, potrà autorizzare lo spostamento in loco delle alberature esistenti, sulla base di un progetto di riassetto delle alberature redatto da un tecnico

competente (agronomo o laureato in scienze forestali), ai soli fini di garantire la vita vegetativa delle piante o, nel caso di giardini storici, la corretta ricostruzione filologica dell'assetto originario.

L'autorizzazione potrà essere concessa per le sole alberature aventi diametro del tronco, rilevato a 1 m dal colletto, non superiore a 20 cm.

L'autorizzazione di cui sopra deve essere preventivamente acquisita e allegata agli elaborati di progetto per qualsiasi tipo di intervento edilizio, sia pubblico che privato (strade e opere nel sottosuolo comprese), nel quale si renda inevitabile la manomissione delle alberature.

Art. VII.10 ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE

PRESCRIZIONE:

Gli aggetti delle facciate non devono costituire pericolo per le persone o le cose. In particolare negli edifici e nei muri fronteggianti spazi pubblici sono ammessi i seguenti aggetti:

- a) lo zoccolo degli edifici può occupare lo spazio pubblico per una sporgenza non superiore a 5 cm (cfr. fig. A);
- b) gli aggetti e le sporgenze (cornici, bancali, ecc.), fino all'altezza di 2,50 m dal suolo, non possono superare i 12 cm di sporgenza (cfr. fig. B);
- c) le vetrate, le gelosie e le persiane possono aprirsi all'esterno solo ad un'altezza non inferiore 2,50 m, misurata dal piano del marciapiede, o di 4,50 m sul piano stradale (cfr. fig. C 1- C 2);
- d) i balconi dovranno essere ad un'altezza non minore di 3,50 m dal piano del marciapiede sopraelevato o di 4,50 m dal piano stradale ed il loro filo esterno dovrà essere arretrato di almeno 60 cm dal bordo del marciapiede. L'altezza è misurata al di sotto delle mensole di sostegno o all'intradosso della soletta in assenza di mensola. La sporgenza dei balconi non potrà superare 1,50 m. (cfr. fig. D1).

Nelle strade di larghezza inferiore a 10 m è vietata la costruzione di balconi aggettanti (cfr. fig. D 2);

- e) le pensiline non sono consentite nelle strade di larghezza inferiore a 10 m (cfr. fig. E 1).

Per le strade di larghezza compresa tra i 10 m ed i 15 m la massima sporgenza delle pensiline ammessa sarà di 1,50 m (cfr. fig. E 2).

Per le strade di larghezza superiore a 15 m la sporgenza potrà essere di 2 m, salvo il caso di esistenza o di previsione di esecuzione a breve scadenza del marciapiede sopraelevato, nel qual caso la sporgenza potrà raggiungere i 2,50 m .

In tutti i casi il filo esterno della pensilina dovrà essere arretrato di almeno 60 cm dal bordo esterno del marciapiede (cfr. fig. E 1).

L'altezza delle pensiline dal suolo non può essere inferiore a 4,50 m, oppure 3,50 m ove esista il marciapiede sopraelevato (cfr. fig. E 1). Tale altezza è misurata nel punto più basso dell'intradosso della pensilina o della mensola di sostegno. Sono sottratte ai limiti di altezza di cui alla presente lettera e) le pensiline a protezione degli accessi pedonali nelle recinzioni, il cui filo comunque non dovrà superare il filo della recinzione.

- f) le verande ed i "bow-window" non sono ammessi nelle strade di larghezza inferiore a 10 m.

Nelle strade di larghezza superiore a 10 m l'altezza e la sporgenza di dette strutture dovranno osservare le prescrizione di cui alla lettera e) (cfr. fig. f E 1-2);

- g) per gli edifici pubblici il Sindaco può consentire sporgenze maggiori di quelle fissate ed anche l'occupazione di suolo pubblico con : zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc.

Nessun oggetto superiore a 10 cm può essere ammesso sotto la quota di 3,50 m in qualsiasi prospetto su pubblico passaggio, anche per parti mobili di infissi.

Nel caso che ragioni di sicurezza prescrivano infissi apertisi verso l'esterno, questi dovranno essere opportunamente arretrati dal filo della facciata.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli edifici soggetti a restauro conservativo o ricostruzione nelle zone di interesse storico e ambientale.

Art. VII.11 SERRAMENTI A CHIUSURA DI TERRAZZE

PRESCRIZIONE:

E' ammessa la realizzazione di serramenti a chiusura di terrazze alle seguenti condizioni:

- . le terrazze siano contigue ad ambienti abitativi (cucine, soggiorni, camere da letto, uffici, ecc.) ed abbiano un aggetto non superiore a m. 2,00;
- . la chiusura sia realizzata con serramenti interamente vetrati ed apribili per una superficie non inferiore a 1/10 della somma delle superfici utili dei locali principali e di quella della terrazza stessa;
- . siano rispettate le norme di sicurezza relative all'installazione, nei locali principali o nelle terrazze, di impianti tecnologici;
- . almeno il 10% della superficie finestrata sia dotata di areazione diretta permanente (griglie, ventole, ecc.).

In locali quali : negozi, bar, ristoranti, attività artigianali, magazzini e depositi ove sia prevista la permanenza prolungata di persone, devono essere rispettati i requisiti di illuminazione, ventilazione e sicurezza previsti dai regolamenti e dalle leggi vigenti, con particolare riguardo al D.L. 19.09.1994 n. 626.

Negli edifici plurifamiliari la realizzazione di tali serramenti a chiusura delle terrazze è ammessa esclusivamente sulla base di un progetto riguardante tutto il complesso e non limitato a singole unità immobiliari.

Art. VII.12 DECORO DEGLI EDIFICI - Ordinanze del Sindaco

Tutte le parti degli edifici destinate a rimanere permanentemente visibili dai luoghi pubblici, devono corrispondere alle esigenze del decoro edilizio cittadino.

A tale scopo il Sindaco ha la facoltà di imporre ai proprietari una decorosa sistemazione dei prospetti fissando un termine per l'esecuzione dei lavori.

Art. VII.13 INTONACATURA E COLORITURA ESTERNA

Tutti i muri di fabbrica visibili da spazi pubblici dovranno essere intonacati e convenientemente tinteggiati ad eccezione di quelli stilati a "faccia a vista" o rivestiti con materiale lapideo.

Le fronti esterne degli edifici formanti un unico complesso architettonico, anche se appartenenti a proprietà diverse dovranno rispondere a tale unità formale anche nelle tinte e nei rivestimenti.

Art. VII.14 SERRAMENTI ESTERNI DI FINESTRE

I serramenti esterni di finestre poste al piano terreno e prospicienti spazi pubblici dovranno essere muniti di serramenti che non si aprano verso l'esterno.

Le finestre dei locali seminterrati apertisi negli zoccoli degli edifici dovranno avere la soglia ad almeno m. 0.10 sopra il piano del marciapiede ed essere munite di inferriata fissa, salvo altra soluzione che presenti le medesime condizioni di idoneità.

Art. VII.15 SOPPALCHI

PRESCRIZIONE:

Si definiscono soppalchi le strutture mobili e/o amovibili, indipendenti dalle strutture portanti del locale nel quale sono inseriti, con destinazione sia residenziale sia non residenziale.

I soppalchi sono sempre ammessi, nel caso rispettino le norme vigenti, negli edifici con destinazione residenziale, direzionale e artigianale/industriale.

Nel caso di destinazione commerciale i soppalchi possono essere realizzati, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, per la sola destinazione d'uso a deposito commerciale e/o uffici funzionalmente connessi con l'attività commerciale, con esclusione della superficie di vendita.

Art. VII.16 LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI

PRESCRIZIONE:

I locali interrati e seminterrati, così come definiti nel presente Regolamento, non possono in alcun caso essere destinati ad uso di civile abitazione.

E' consentito l'uso di tali locali per le destinazioni ammesse dal P.R.G.C., purché vengano adottate le opportune soluzioni architettoniche e tecnologiche atte a consentire la loro utilizzazione, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, e previo parere favorevole dell'Autorità sanitaria.

Art. VII.17 SCALE

PRESCRIZIONE:

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario posizionare ripiani di adeguate dimensioni in corrispondenza ad ogni variazione del loro andamento. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini. Ogni rampa non potrà essere costituita da più di 10 alzate.

I ripiani di riposo tra le rampe devono avere una larghezza pari alla rampa stessa ed una profondità sufficiente a consentire, almeno in una parte dello stesso, lo stazionamento di una persona.

Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità.

Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano.

Le scale principali dei fabbricati devono avere rampe di larghezza non inferiore a m. 1,20 nel caso di nuove costruzioni e a m. 1,00 nel caso di restauri e/o ristrutturazioni.

Tali norme non si applicano ad eventuali comunicazioni interne tra piani di un medesimo alloggio.

Per gli edifici di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia.

Art. VII.18 SERBATOI “GPL” E CENTRALINE TERMICHE

PRESCRIZIONE:

I serbatoi GPL, con esclusione di quelli a servizio delle attività produttive ed i depositi per la commercializzazione del gas, potranno essere ammessi, nel rispetto della normativa vigente, unicamente qualora completamente interrati.

La presenza dei serbatoi interrati dovrà essere appositamente segnalata.

Il pozzetto di allacciamento della tubazione del gas alla condotta principale stradale dovrà essere facilmente ispezionabile.

Le centraline termiche a gas potranno essere poste sul poggiolo dell'alloggio, semprechè rispettino le normative vigenti.

In tali casi, quando la centralina viene posta in edifici con più alloggi, la soluzione progettuale del prospetto dovrà essere unitaria per ciascuna fronte interessata dell'edificio.

La presenza della centralina infatti andrà occultata verso gli spazi pubblici adottando opportuni setti murari, serramenti e/o rivestimenti con materiali che si inseriscano armonicamente nella facciata.

Lo spazio così delimitato è considerato volume tecnico ai sensi dell'art. VI.1.24 del presente Regolamento.

Art. VII.19 DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE

PRESCRIZIONE:

I fabbricati confinanti con il suolo pubblico debbono essere muniti di grondaia e di pluviali raccordati alla fognatura mediante pozzetto ispezionabile posto all'esterno delle costruzioni.

I pluviali potranno essere in lamiera, in rame o altro materiale idoneo; la parte terminale di m. 2,50 verso terra dovrà essere incassata nel muro, salvo che siano realizzati in ghisa od in ferro, là ove l'edificio prospetti direttamente su spazi pubblici.

Nei casi di intervento di restauro o ristrutturazione su edifici ricadenti in zona omogenea A in cui non sia possibile incassarli nella muratura i pluviali dovranno essere armonicamente inseriti nel prospetto.

A tal fine dovrà essere prodotta in sede concessione/autorizzazione edilizia apposita documentazione grafica e fotografica.

Art. VII. 20 RACCOLTA DEI RIFUTI DOMESTICI

PRESCRIZIONE:

In ogni fabbricato di nuova costruzione, qualora gli alloggi siano in numero inferiore a 6, dovrà essere individuato, nell'area di pertinenza, un sito idoneo alla collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Nei fabbricati di nuova costruzione con più di 6 alloggi dovrà essere obbligatoriamente ricavata lungo la recinzione del lotto di pertinenza un'apposita piazzola ecologica per il posizionamento dei cassonetti.

Art. VII.21 ANTENNE RADIOTELEVISIVE “e IMPIANTI per la RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA”

PRESCRIZIONE:

Negli edifici di nuova costruzione e/o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, formati da una o più unità immobiliari, è comunque obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna per apparecchiature radiotelevisive.

Le antenne devono essere collocate ed ancorate in modo assolutamente sicuro.

Le discese delle antenne mediante cavi volanti sono vietate. I cavi devono:

- . essere disposti nelle pareti interne alle costruzioni;
- . se collocati all'esterno dovranno essere sistemati in appositi incassi ed opportunamente rivestiti;
- . nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno essere opportunamente protetti e saldamente ancorati alla struttura muraria.

Le antenne relative ad emittenti pubbliche o private per il servizio pubblico dovranno essere dotate di apposita autorizzazione all'emittenza, localizzate nelle aree allo scopo individuate dal P.R.G.C. e dai Piani Regionali di settore, *“per i progetti di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva dovranno essere richieste le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente in materia”*.

(periodo sostituito: e per la posa dovrà essere richiesta specifica autorizzazione edilizia).

Art. VII.22 SERVIZI IGIENICI

PRESCRIZIONE:

Ogni edificio destinato alla residenza deve contenere un numero conveniente di servizi igienici, di cui almeno uno comprendente: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo.

Ai servizi igienici si potrà accedere, di norma, unicamente dai locali di disimpegno. Si deroga da tale norma solo nel caso di servizi igienici ad uso esclusivo di una singola stanza da letto, purchè nell'unità immobiliare esista almeno un altro servizio igienico servito da disimpegno.

Nei luoghi di lavoro dove esista più di un bagno, uno dovà essere preferibilmente dotato di bidet.

I servizi igienici devono essere forniti di finestra apribile su spazi esterni, per il ricambio d'aria, o dotati di impianto di aspirazione meccanica.

I servizi igienici per le strutture ricettive alberghiere, dovranno essere proporzionati al numero dei letti e alla categoria di appartenenza degli esercizi nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Nei pubblici esercizi i servizi igienici dovranno essere, di norma, distinti tra uomini e donne e preceduti da antibagno. Nell'antibagno potranno essere posti unicamente apparecchiature sanitarie e distributori di materiale sanitario. Saranno possibili deroghe per esercizi localizzati in zona omogenea A, nel caso di dimostrata impossibilità tecnica di reperire adeguati spazi. Dovranno in tutti i casi essere comunque rispettate le dimensioni minime previste dalle leggi vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

LEGGE REGIONALE n. 44/1985
D.M. 05.07.1975

Art. VII.23 INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI, VETRINE, TENDE, ECC.

PRESCRIZIONE:

L'installazione di insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, tende, ecc. dovrà essere disciplinata da apposito Regolamento Comunale, nel frattempo verrà regolamentata dalle norme del Codice Stradale.

Art. VII.24 OPERE IN FABBRICATI AVENTI CARATTERE ARTISTICO,STORICO OD ARCHITETTONICO O IN LOCALITA' DI BELLEZZE NATURALI

PRESCRIZIONE:

Per l'esecuzione di qualsiasi opera che modifichi lo stato attuale all'interno o all'esterno di fabbricati di interesse artistico, storico od architettonico, soggetti alle disposizioni di cui al "Titolo I, del Decreto Legislativo n. 490 del 1999" (della legge 1 giugno 1939, n. 1089), come pure per le richieste per l'apposizione di tabelle, insegne od altri mezzi di pubblicità, il disegno di progetto relativo dovrà essere sottoposto al preventivo esame della Soprintendenza ai Monumenti.

Al Sindaco del Comune è sempre riservato l'esame del progetto sotto l'aspetto igienico-edilizio in conformità alle norme del presente regolamento.

Sono ugualmente subordinati alle autorizzazioni di cui al comma precedente, i progetti per lavori di qualsiasi genere che comunque ne modifichino lo stato esistente, da eseguirsi nelle località vincolate ai sensi del "Titolo II, del Decreto Legislativo n. 490 del 1999" (della legge 29.6.1939, n. 1497).

NORMATIVA di RIFERIMENTO:

"Titolo II, del Decreto Legislativo n. 490 del 1999" (LEGGE 29.06.1939, n. 1497)

Art. VII.25 RINVENIMENTI DI OPERE AVENTI INTERESSE ARTISTICO,STORICO O ARCHEOLOGICO

PRESCRIZIONE:

Se nel restaurare o demolire un fabbricato qualsiasi o nell'esecuzione di scavi di qualsiasi natura, si venga a scoprire qualche monumento, o avanzo, od oggetto di interesse artistico, storico o archeologico, il proprietario dell'immobile in cui vengono eseguiti i lavori, il direttore dei lavori stessi, il costruttore o l'assistente, debbono farne immediata denuncia alla competente Soprintendenza ed al Sindaco a norma del "Titolo I, del Decreto Legislativo n. 490 del 1999" (della legge 1.6.1939, n. 1089) ed osservare successivamente le prescrizioni che verranno impartite dalle predette autorità.

NORMATIVA di RIFERIMENTO:

"Titolo I, del Decreto Legislativo n. 490 del 1999" (della Legge 1.6.1939, n. 1089)

ART. VII. 26 RIMOZIONE DI LAPIDI, STEMMI, ISCRIZIONI, AFFRESCHI ED ALTRI ORNAMENTI

PRESCRIZIONE:

E' necessaria la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi del "*Titolo I, del Decreto Legislativo n. 490 del 1999*" (dell'art. 13, della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonchè dal Sindaco.

NORMATIVA di RIFERIMENTO:

"Titolo I, del Decreto Legislativo n. 490 del 1999" (della Legge 1.6.1939, n. 1089)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

PROVINCIA di PORDENONE

COMUNE di VITO d'ASIO

REGOLAMENTO EDILIZIO

ALLEGATI

ALLEGATO II.1 (Art. III.1.2)

Elaborati da allegare alla richiesta di parere preventivo:

1. documentazione catastale aggiornata, comprensiva dell'estratto di mappa e/o il tipo di frazionamento, con l'individuazione dell'area di pertinenza urbanistica (art. 88 L.R. 52/91) dell'intervento ;
2. planimetria che permetta l'esatta individuazione dell'area e/o dell'immobile oggetto di intervento, con rilievo non inferiore a 1:500 per le aree, con conveniente intorno, comprendente la sagoma degli edifici contermini e lo stato di fatto della viabilità e delle infrastrutture esistenti, e non inferiore a 1:200 per gli immobili ;
3. documentazione fotografica, nel formato minimo cm. 10x15, dello stato di fatto dell'area e/o dell'immobile e del suo intorno immediato;
4. elaborati tecnico/progettuali illustrativi degli interventi proposti, alla medesima scala dello stato di fatto, con le destinazioni d'uso ed i relativi elementi dimensionali;
5. relazione illustrativa degli interventi proposti comprendente la descrizione delle soluzioni progettuali, con la relativa individuazione dei materiali e delle finiture esterne .

ALLEGATO II.2 (Art. III.1.3 , III.1.4 e III.1.5)

Elementi informativi da indicare nella richiesta di concessione e/o autorizzazione edilizia e nella denuncia:

1. generalità, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, codice fiscale di tutti i concessionari e del progettista;
2. nel caso di ditta e/o impresa : denominazione, ragione sociale domicilio fiscale e codice fiscale della ditta; per almeno una persona che ne ha la rappresentanza legale i dati di cui al punto 1);
3. titolo di proprietà o altro titolo equivalente, compresa l'autocertificazione;
4. nel caso di richiesta formulata da parte di amministratore di condominio, essa dovrà allegare specifica deliberazione assembleare autorizzativa;
5. eventuali agevolazioni contributive alle quali il richiedente abbia diritto, con documentazione appropriata ;
6. appropriato elenco degli allegati ed ogni altro elemento eventualmente richiesto dal Comune a fini informativi

ALLEGATO II.3 (Art. III.1.3)

Alla richiesta di concessione edilizia dovrà essere allegato, in duplice copia (oltre eventuali copie richieste per nulla-osta e/o autorizzazioni di competenza di altri enti) a firma di un tecnico abilitato nel rispetto delle specifiche competenze, un insieme di elaborati, piegati secondo il formato UNI A4, sufficienti a dare completa dimostrazione dell'intervento proposto, anche riguardo al corretto inserimento ambientale dell'opera.

Gli scavi e le demolizioni parziali dovranno essere campiti in colore giallo, i riporti e le ricostruzioni, anche parziali in colore rosso.

Documentazione ed elaborati da allegare:

1. documentazione catastale aggiornata alla data della domanda, contenente l'estratto di mappa e/o il tipo di frazionamento e l'individuazione dell'area e/o delle aree di pertinenza urbanistica (ai sensi dell'art. 88 della L.R. 52/91);
2. parere preventivo, ove esistente;
3. estratto P.R.G.C. ed eventuale P.R.P.C. con evidenziato l'ambito di intervento;
4. planimetria in scala minima 1:500 riportante l'orientamento, il rilievo planialtimetrico del terreno e quotato delle costruzioni esistenti nel lotto e nei lotti contigui (comprendente la distanza tra edifici, le distanze dalla strada e dai confini, le destinazioni d'uso e le rispettive altezze), lo stato di fatto della viabilità e delle opere di urbanizzazione, le recinzioni, gli accessi e i parcheggi esistenti ed il rilievo delle essenze arboree;
L'andamento planialtimetrico del terreno dovrà essere riferito a un caposaldo fisso permanente (riferito all'asse della strada pubblica, all'accesso e/o ad un elemento misuratore da mantenere per tutto il corso dei lavori);
5. rilievo quotato dei fabbricati esistenti in scala minima 1:200 e/o 1:100 in rapporto alle dimensioni dell'intervento, comprendente tutti i piani le sezioni ed i prospetti, con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei locali;
6. documentazione fotografica dello stato di fatto dell'area e/o dell'immobile e del suo immediato intorno nel formato minimo cm. 10x15, anche nel caso che l'intervento sia di sola demolizione di edifici e/o di parti di essi;
7. elaborati grafici di progetto, in scala non inferiore a 1:100 per le destinazioni residenziali ed a 1:200, per le altre destinazioni, comprensivi di:
 - a. planimetria in scala minima 1:500 indicante l'orientamento, l'individuazione degli edifici di progetto, le distanze tra edifici, strade e confini, l'assetto planialtimetrico del terreno e la sistemazione proposta per le aree esterne, le recinzioni, gli accessi, le opere di urbanizzazione, i parcheggi di progetto, l'indicazione delle essenze arboree eventualmente da conservare e/o da abbattere nonché le nuove piantumazioni;
 - b. le piante quotate di ogni piano e della copertura, indicanti le destinazioni d'uso dei singoli vani, le loro rispettive superfici, la dimensione delle aperture, ed il rapporto tra superficie di calpestio e

superficie finestrata apribile, la posizione dei vani scale, degli ascensori e delle canne fumarie;

- c. l'indicazione dei principali impianti tecnologici che si adotteranno, con la rappresentazione dello schema generale delle reti tecnologiche, l'ubicazione degli allacciamenti, dei vani tecnici e delle principali canalizzazioni entro l'edificato;
 - d. le sezioni debitamente quotate, in scala minima 1:100, con indicazione delle altezze nette dei piani, lo spessore dei solai, vespai e coperture, l'ingombro dei volumi tecnici e le altezze delle fronti (art. VI.1.27 del presente Regolamento);
 - e. i prospetti delle fronti dell'edificio con l'indicazione dei tipi di materiali di finitura e delle colorazioni. Per interventi in zona A, i prospetti, con rappresentazione in scala 1:100 minimo, dovranno comprendere anche gli edifici adiacenti e dovranno essere evidenziati gli elementi di interesse storico-architettonico e/o contenere gli elementi richiesti dai rispettivi piani attuativi;
8. relazione tecnico/illustrativa, con l'indicazione delle tipologie edilizie, delle destinazioni d'uso, dei criteri costruttivi adottati con la descrizione dei materiali e degli impianti tecnologici. Dovrà inoltre essere dimostrato il rispetto degli indici e parametri urbanistici ed edilizi fissati dagli strumenti urbanistici vigenti e dalla legislazione nazionale e regionale. Al fine di tutelare l'ambiente prevenendo ogni possibile fonte d'inquinamento tutti gli interventi relativi alla destinazione artigianale ed industriale dovranno attenersi alle disposizioni delle leggi vigenti in materia. La domanda per il rilascio della concessione edilizia relativa ad insediamenti produttivi dovrà essere corredata da una dichiarazione, firmata dal responsabile della ditta a termini di legge, comprensiva di:
- la quantità e la qualità delle materie prime e prodotti impiegati e dei relativi flussi previsti;
 - la descrizione dei cicli produttivi, attrezzature e impianti, delle fonti energetiche e dei consumi previsti;
 - l'indicazione dei prodotti finiti o semilavorati e delle relative quantità previste;
 - la descrizione della tipologia e della quantità degli effluenti solidi, liquidi e gassosi, da considerarsi scarti finali dei cicli produttivi, e delle relative modalità di trattamento e/o smaltimento che si intendono adottare;
 - le previsioni progettuali finalizzate ad attenuare i possibili impatti negativi provocati dalle emissioni in atmosfera, sui corpi idrici, dal rumore e sull'ambiente circostante ;
 - la documentazione a corredo di richieste di pareri e/o autorizzazioni ad Enti diversi dal Comune (per quelle parti non già previste nei punti precedenti);
9. modello ISTAT compilato;
10. modello ENEL compilato;
11. autorizzazioni e nulla-osta previste dalle leggi di settore *“Titolo II e Titolo I, del Decreto Legislativo n. 490 del 1999”* (della legge 1.6.1939, n. 1089) (L. n. 1497/1939 e L. n. 1089/1939), alle quali sia subordinato il rilascio della concessione edilizia ed eventuali nulla-osta dell'Autorità Militare, del Demanio dello Stato, delle Ferrovie, dell'ANAS, di Consorzi di Bonifica e/o di altri Enti Pubblici a norma delle leggi vigenti;
12. convenzione con confinante, debitamente registrata, nel caso di edificazione in deroga alle distanze fissate dagli strumenti urbanistici;
13. documentazioni e dichiarazioni del progettista, in relazione alla peculiarità dell'intervento:

- a. relazione tecnica riguardante le opere strutturali, in quanto riguardanti costruzioni in zona sismica, con le indicazioni delle motivazioni delle scelte progettuali ed i parametri fondamentali di calcolo (L.R. 09.05.1988, n. 27 - D.P.G.R. 05.04.1989, n. 0164);
- b. elaborati grafici dimostrativi e dichiarazione di conformità del progettista alle norme per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici (Legge 09.01.1989, n. 13 - DM 14.06.1989, n. 236);
- c. progetto degli impianti elettrici ed elettronici relativamente a modifiche, ampliamenti e/o adeguamento alle disposizioni di legge di impianti preesistenti, nei casi di domanda di autorizzazione edilizia e/o di comunicazione di esecuzione di opere interne (L.R. 20.06.1988, n. 57);
- d. progetto di impianti, diversi dal punto c), di cui all'art. 1 della L. n. 46/1990 (Legge 05.03.1990, n. 46 - D.P.R. 06.12.1991, n. 447)

Tutti gli elaborati dovranno contenere l'indicazione dell'intervento e la sua ubicazione, la firma dell'avente titolo, nonché la firma e gli estremi di iscrizione all'Albo del progettista.

ALLEGATO II.4 (Art. III.1.4)

L'elenco della documentazione e degli elaborati da allegare alla richiesta di autorizzazione edilizia è simile a quello da allegare alla richiesta di concessione edilizia (Allegato II.3).

Per interventi di modesta entità potrà essere adottata una semplificazione nella presentazione della documentazione e degli elaborati richiesti, che dovranno comunque contenere tutte le informazioni necessarie alla comprensione dell'intervento proposto.

ALLEGATO II.5 (Art. III.1.4)

Le opere soggette ad autorizzazione edilizia, di cui all'art. II.1.4 del presente Regolamento, da sottoporre alla Commissione Edilizia per il parere di competenza sono le seguenti:

1. interventi di restauro, conservazione tipologica e/o risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente;
2. opere di manutenzione straordinaria di immobili compresi nelle zone omogenee A, così come individuate dal P.R.G.C., in assenza di piano attuativo e/o vincolati dal piano attuativo a restauro, conservazione tipologica e/o risanamento conservativo;
3. mutamento di destinazione d'uso in diversa categoria, ai sensi dell'art. 78, comma 2, della L.R. n. 52/1991, limitatamente ai casi di rilevanza urbanistica;
4. opere di manutenzione straordinaria di immobili vincolati ai sensi del *"Titolo I, del Decreto Legislativo n. 490 del 1999"* (della Legge n. 1089/1939);
5. opere di manutenzione straordinaria di immobili vincolati ai sensi del *"Titolo II, del Decreto Legislativo n. 490 del 1999"* (della Legge n. 1497/1939);
6. interventi di rifacimento totale, limitatamente alle zone omogenee A così come individuate dal P.R.G.C., dell'intonacatura, del rivestimento esterno degli edifici e/o della tinteggiatura, della sostituzione dei serramenti esterni e del manto di copertura;
7. realizzazione e/o modificazione di vetrine, di cippi commemorativi, monumenti e simili;
8. interventi di trasformazione del patrimonio arboreo di parchi e giardini soggetti a vincolo di conservazione e tutela.

ALLEGATO II.6 (Art. III.2.1)

Allegato alla comunicazione di inizio lavori e comunque prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà depositare, in relazione alla specificità degli interventi, la seguente documentazione:

1. attestazione degli adempimenti connessi alle opere strutturali per le costruzioni in zona sismica (L.R. 09.05.1988, n. 27 - D.P.G.R. 05.04.1989, n. 0164);
2. parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l'osservanza delle norme di prevenzione incendi e di installazione di impianti termici e/o asseverazione del progettista relativa all'osservanza delle norme suddette e prova dell'avvenuta presentazione della domanda di parere preventivo (Legge 07.12.1984, n. 818 - Circolare del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine Prot. 4791 del 06.07.1994);
3. progetto degli impianti elettrici ed elettronici relativamente a nuovi edifici, a ristrutturazioni edilizie e/o a opere soggette a concessione edilizia (L.R. 20.06.1988, n. 57);
4. documentazione inerente l'impianto termico dell'edificio al fine del risparmio energetico. Prima dell'inizio dei lavori di esecuzione dell'impianto termico dovranno essere depositate, da parte del concessionario, il progetto e la relazione tecnica (Legge 09.01.1991 n. 10 - D.P.R. 26.08.1993, n. 412).

ALLEGATO III

CATEGORIE di INTERVENTO
DESUNTE dalla L.R. 19/11/1991, n. 52 e successive modificazioni
ed
integrazioni
previste dalla L.R. 12.11.1997, n. 34

ALLEGATO III.1

INTERVENTI DI NUOVA REALIZZAZIONE

DEFINIZIONE:

Sono interventi di nuova realizzazione quelli rivolti alla utilizzazione edilizia ed infrastrutturale di aree libere attuati con qualsiasi metodo costruttivo.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :
LEGGE REGIONALE 12.11.1997, n. 34, Art. 20

ALLEGATO III.2

INTERVENTI DI AMPLIAMENTO

DEFINIZIONE:

Sono interventi di ampliamento quelli volti alla creazione di nuovi spazi, in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni delle costruzioni esistenti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate.

Sono parimenti interventi di ampliamento quelli volti al potenziamento di infrastrutture ed impianti esistenti, mediante integrazioni ed aggiunte.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

LEGGE REGIONALE 19.11.1991, n. 52, Art, 63

ALLEGATO III.3

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

DEFINIZIONE:

Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire il tessuto edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa.

NORMATIVA di RIFERIMENTO:

LEGGE REGIONALE 19.11.1991, n. 52, Art. 64

ALLEGATO III.4

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

DEFINIZIONE:

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare, nel rispetto delle volumetrie preesistenti, gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente ed in particolare finalizzati:
 - a) alla riorganizzazione interna dell'edificio sia in termini di utilizzo delle superfici che dei volumi;
 - b) alla sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.Rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti alla modifica del numero delle unità immobiliari e alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici.
2. Rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici.

NORMATIVA di RIFERIMENTO:

LEGGE REGIONALE 12.11.1997, n. 34, Art. 21

ALLEGATO III.5

INTERVENTI DI RILEVANZA URBANISTICO-AMBIENTALE

DEFINIZIONE:

Sono interventi di rilevanza urbanistico-ambientale quelli che, pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, esplicano i loro effetti sull'equilibrio ambientale.

Essi sono volti principalmente:

- a)** allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio, superiori ad un ettaro e a movimenti complessivi per 2.000 metri cubi, anche se attuati al fine dell'esercizio dell'attività agricola;
- b)** al taglio di alberi non soggetti a ceduzione periodica in aree a parco o riserva naturale o nelle zone di particolare pregio paesistico ed ambientale, riconosciute tali dallo strumento urbanistico comunale;
- c)** alla piantagione di alberi non soggetti a ceduzione periodica e comunque all'avvio di nuove operazioni agricole o al cambio di colture esistenti effettuati in aree a parco o riserva naturale o nelle zone di particolare pregio paesistico ed ambientale, riconosciute tali dallo strumento urbanistico comunale;
- d)** alla realizzazione di serre, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusura laterali abitualmente ancorate a terra;
- e)** alle operazioni sui corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dirette ad intervenire sulle sponde, sull'argine e nell'alveo.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

LEGGE REGIONALE 12.11.1997, n. 34, Art, 22

ALLEGATO III.6

INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA

DEFINIZIONE:

Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e che non interessino le parti strutturali degli edifici, né comportano la realizzazione di manufatti accessori esterni ad essi.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

LEGGE REGIONALE 12.11.1997, n. 34, Art. 23. Co. 1

ALLEGATO III.7

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DEFINIZIONE:

Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

Sono tra l'altro, da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria le opere :

- a) interne agli edifici che non comportino la riorganizzazione totale dell'edificio né aumento del numero delle unità immobiliari;
- b) consistenti nella sostituzione di uno o alcuni solai interpiano, senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;
- c) consistenti nel rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici;
- d) consistenti nella sostituzione di serramenti esterni;
- e) consistenti nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;
- f) consistenti nella sostituzione di solai di copertura anche con cambiamento di tipo di materiale, sagoma e quota, dovuta quest'ultima a esigenze tecniche e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;
- g) consistenti nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici, anche se attuati all'interno di edifici pubblici o di interesse statale;
- h) consistenti nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggiali e terrazzi a protezione di ingressi;
- i) consistenti in altri interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

LEGGE REGIONALE 12.11.1997, n. 34, Art. 23, Co. 2

ALLEGATO III.8

CLASSIFICAZIONE degli INTERVENTI

DEFINIZIONE:

L'attività urbanistica ed edilizia, nell'ambito dell'applicazione del regime autorizzativo, va valutata considerando separatamente le sue due componenti:

- a) le trasformazioni fisiche attuate attraverso interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia;
- b) le modifiche di destinazione d'uso.

Ogni attività di cui al comma 1, nel caso comprenda entrambe le componenti o diverse categorie di intervento, è assoggettata al regime più rigoroso tra quelli previsti per le singole componenti o categorie di intervento.

Gli interessati all'ottenimento di agevolazioni contributive o fiscali possono chiedere al Sindaco la classificazione, secondo le categorie dell'art. 31, della legge 05.08.1978, n. 457, degli interventi denunciati o autorizzati ai sensi del presente capo.

Per la classificazione degli interventi di restauro, di conservazione tipologica, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui rispettivamente, agli artt. 69, 70, 71 e 65, della L.R. n. 52/1991, va valutata la trasformazione fisica progettata a prescindere dalla destinazione d'uso.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

LEGGE REGIONALE 19.11.1991, n. 52, Art. 76

LEGGE REGIONALE 12.11.1997, n. 34, Art. 29

ALLEGATO III.9

INTERVENTI DI RESTAURO

DEFINIZIONE:

Si configura quale intervento di restauro l'insieme sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso, finalizzato ad assicurarne la funzionalità salvaguardando e valorizzando i particolari valori artistici, storici o documentali, ivi compresi quelli di matrice industriale, in esso presenti e desumibili dallo studio filologico contenuto nel progetto.

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento di eventuali elementi strutturali nuovi richiesti da esigenze di stabilità, degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

LEGGE REGIONALE 19.11.1991, n. 52, Art. 68

LEGGE REGIONALE 12.11.1997, n. 34, Art. 24

ALLEGATO III.10

INTERVENTI di CONSERVAZIONE TIPOLOGICA

DEFINIZIONE :

Si configura quale intervento di conservazione tipologica l'insieme sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso appartenente a complessi urbanistici di interesse storico-culturale o documentale, ivi compresi quelli di matrice industriale, finalizzato ad assicurarne la funzionalità, la conservazione ed il ripristino degli elementi architettonici e tipologici previsti dalla normativa urbanistica generale o particolareggiata.

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

LEGGE REGIONALE 19.11.1991, n. 52, Art. 70

ALLEGATO III.11

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO

DEFINIZIONE:

Si configura quale intervento di risanamento conservativo l'insieme sistematico di opere volte a risanare e conservare un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso nel rispetto della sua distribuzione e funzionalità interna, purché non riguardino edifici sui quali, per le loro caratteristiche, si debba operare con gli interventi di restauro e di conservazione tipologica.

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

LEGGE REGIONALE 19.11.1991, n. 52, Art. 71

ALLEGATO III.12

NUOVI INTERVENTI NON AVENTI RILEVANZA URBANISTICA

DEFINIZIONE:

Sono tra laltro, da considerarsi nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica:

- a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione e lavorazione di beni di consumo;
- b) le pertinenze di edifici esistenti;
- c) l'occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
- d) le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
- e) la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
- f) la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano ;
- g) il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili ;
- h) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;
- i) la collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici.
- l) le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;
- m) gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;
- n) le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti ;
- o) la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
- p) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
- q) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- r) le opere sportive che non creano volumetria ;
- s) i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

NORMATIVA di RIFERIMENTO:

LEGGE REGIONALE 12.11.1997, n. 34, art 25

ALLEGATO IV

VOCABOLARIO ESSENZIALE

ALLEGATO IV.1

BUSSOLE

DEFINIZIONE:

Per bussola si intende uno spazio chiuso, comunque esterno alle pareti perimetrali dell'edificio specificatamente atto alla protezione dell'ingresso dagli agenti atmosferici.

ALLEGATO IV.2

CIGLIO STRADALE

DEFINIZIONE:

Si definisce ciglio stradale la linea limitante la sede e/o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi comprese le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi, quando queste siano percorribili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelli, ecc.).

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

DECRETO MINISTERIALE 01.04.1968, n. 1404

ALLEGATO IV.3

CONFINE STRADALE

DEFINIZIONE:

Per confine stradale si intende il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

D.P.R. 16. 12.1992, n. 495

DECRETO LEGGE 30.04.1992, n. 285

D.P.R. 26.04.1993, n. 147

D.L. 10.09.1993, n. 360

D.M. 01.01.1968, n. 1404

ALLEGATO IV.4

CORTILI, CAVEDI, CHIOSTRE E POZZI DI LUCE

DEFINIZIONE:

Cortile: spazio a cielo aperto in tutto o in parte circoscritto da edifici; ha principalmente fini di illuminazione e aerazione; quando è di piccole dimensioni ed ha pura funzione di pozzo di luce, detto chiostrina o cavedio (se vi si aprono solo ambienti di servizio).

In taluni casi può presentare una copertura vetrata.

ALLEGATO IV.5

FABBRICATO O EDIFICIO

DEFINIZIONE:

Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevino, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome, nonché uno o più alloggi.

Per fabbricato o edificio residenziale si intende quel fabbricato urbano o rurale, destinato per la maggior parte (cioè più del 50% della cubatura) ad uso di abitazione.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 23.07.1960, n. 1820

ALLEGATO IV.6

FONDI FUNZIONALMENTE CONTIGUI

DEFINIZIONE:

Porzioni di terreno confinanti, ancorché separati da un confine (strada, fosso, ecc.) e appartenenti anche a diversi proprietari, soggette alla medesima destinazione urbanistica oppure comprese in uno stesso piano di lottizzazione, nelle quali si realizzi un'edificazione complessiva e contemporanea, risultante dalla sommatoria degli indici edificatori di ciascun terreno.

ALLEGATO IV.7

FRONTE DI EDIFICIO

DEFINIZIONE:

La struttura o il lato di un edificio volta verso l'esterno, limite dell'involucro di un edificio.

ALLEGATO IV.8

IMPIANTO DI FORNITURA SERVIZI

DEFINIZIONE:

L'insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la finalità di consentire l'utilizzazione di flussi energetici, informativi e materiali richiesti dagli utenti e di consentire il conseguente allontanamento degli eventuali prodotti di scarto.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :
UNI 8290/1°

ALLEGATO IV.9

LOTTO EDIFICABILE

DEFINIZIONE:

É la minima unità edificabile idonea alla realizzazione del tipo edilizio consentito nella zona a cui appartiene l'area, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio della concessione edilizia.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :
LEGGE 28.01.1977, n. 100, Art. 4

ALLEGATO IV.10

PARTI COMUNI O CONDOMINIALI

DEFINIZIONE:

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulti dal titolo:

- a) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti ed i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili ed in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
- b) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
- c) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso ed al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti ed inoltre le fognature ed i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :
Art. 1117, del CODICE CIVILE

ALLEGATO IV.11

PERTINENZA URBANISTICA Errore. Il segnalibro non è definito.

DEFINIZIONE:

É l'opera strumentale e/o accessoria e/o complementare e/o funzionalmente ed oggettivamente a servizio dell'edificio principale e comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile a cui accede.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

Art. 817, del CODICE CIVILE

D.L. 23.01.1982, n. 9, Art. 7, convertito nella Legge 25.03.1982, n. 94

ALLEGATO IV.12

PERTINENZE DEGLI EDIFICI E MANUFATTI ACCESSORI

DEFINIZIONE:

Per pertinenze (o edifici accessori o di servizio, annessi) degli edifici si intendono le costruzioni a stretto servizio del medesimo (autorimesse, cantine, lavanderie, depositi, ecc.).

Non sono consentiti, di norma, volumi per edifici accessori o di servizio isolati dal corpo dell'edificio principale. In tutti i casi non potranno avere una copertura piana.

Per funzioni d'uso diverse dall'abitativa e produttiva e cioè alberghi, pubblici esercizi, uffici, complessi direzionali, attrezzature pubbliche e generali, commercio e artigianato di servizio, ecc., si definiscono superfici accessorie le parti degli edifici destinate ad accessori e servizi.

Funzione abitativa:

- 1) cantine, locali per impianti tecnologici (centrale termica, idrica, cabina elettrica, locali contatori ENEL, di climatizzazione, ecc.), vano ascensore e vano scala (se esterna all'unità immobiliare), interrati e non; soffitte e locali di uso comune a stretto servizio della funzione abitativa.
- 2) autorimesse, singole e comuni, fuori ed entro terra, con relativi spazi di manovra (corselli e rampe se coperti);
- 3) vani e androni di ingresso comune e porticati, a uso esclusivo dell'organismo edilizio. Sono esclusi dal computo i porticati per i quali gli strumenti urbanistici attuativi prescrivono l'uso pubblico;
- 4) balconi e logge. Le logge coperte e aperte su un solo lato vengono computate qualora la profondità sia uguale o inferiore a 1,80 m, la parte eccedente viene considerata superficie utile abitabile (Su).

La superficie accessoria (Sa) complessiva di cui ai precedenti punti potrà avere un'estensione massima fino al 50% della superficie utile abitabile (Su) se realizzate fuori terra o seminterrate, senza limitazione per la quota realizzata in piani interrati. In quest'ultimo caso nel lotto deve essere comunque rispettata la quota di superficie permeabile di cui all'art. VI.9 del presente Regolamento.

Funzione produttiva:

- 5) Si definisce superficie accessoria interrata la superficie di pavimento delle parti dell'edificio destinate ad autorimesse, magazzini, depositi, impianti tecnologici, tecnici o similari, vano scala e vano ascensore e/o altre funzioni accessorie che non comportino comunque la presenza di attività produttive e commerciali.

La superficie del piano interrato potrà superare, come massimo, del 30% la superficie coperta sovrastante.

- 6) le costruzioni e gli impianti connessi all'attività produttiva non qualificabili come costruzioni edilizie o non assimilabile ad esse, né per rilevanza spaziale e volumetrica, né dal punto di vista tecnologico, non vengono conteggiate ai fini del calcolo della Su e della Sa, ma solo ai fini del calcolo del rapporto di copertura.

Per gli edifici esistenti è ammessa la realizzazione, anche in deroga ai limiti del rapporto di copertura e del distacco dalla strada e dai confini, di strutture tecnologiche specificamente destinate all'abbattimento degli impatti ambientali prodotti dall'insediamento produttivo (quali insonorizzazione di macchine all'aperto, barriere al rumore, ecc.).

Altre funzioni d'uso:

- 7) per funzioni d'uso diverse dall'abitativa e produttiva (alberghi, pubblici esercizi, uffici, complessi direzioni, attrezzature pubbliche e generali, commercio e artigianato di servizio, ecc.), si definiscono superficie accessoria (S_a) le parti degli edifici così come definite per la funzione abitativa, con l'aggiunta di depositi, archivi e altri vani di servizio se privi dei requisiti di abitabilità e interrati. La S_a così come sopra definita potrà avere la stessa estensione massima di cui alla funzione abitativa.
- 8) per quanto riguarda parcheggi e autorimesse non pertinenti, stazionamento e movimentazione degli autoveicoli sono da considerare, in questo uso, funzione fondamentale (e non accessoria). Pertanto, la superficie di pavimento destinata a parcheggio, compresi i relativi spazi di manovra (corselli più rampe coperte), viene definita S_{up} , restando definita S_u la superficie di pavimento destinata alle attività complementari previste nell'uso. In questo caso la misura della S_a consentita in funzione della S_u ammessa è pari al 50% ($S_a=50\% S_u$).

Ulteriori specificazioni relative alla misurazione di S_u e S_a comuni a tutti gli usi:

- 9) per tipologie correnti e usuali di vano scala e ascensore si considera la superficie relativa alla proiezione sul piano di accesso. Quando invece la scala o l'ascensore non sono racchiusi in un vano autonomo (rampe più pianerottoli), ma si trovano nell'ambito di spazi molto più ampi ed articolati, le cui superfici di pavimento sono da computarsi come S_u , anche la loro superficie (proiezione sul piano di accesso) viene computata come S_u (scale o ascensori a giorno su spazi di rappresentanza, hall di alberghi, foyer di teatri, scale d'accesso alle gradonate di impianti sportivi coperti, ecc.);
- 10) le superfici di pavimento poste in piani o in porzioni di piano il cui soffitto risulti ad un'altezza inferiore a 1,80 m, sono considerate eccedenze non incidenti nel calcolo delle superfici interne;
- 11) i manufatti appartenenti alle strutture di arredo urbano (chioschi, gazebi, pensiline di attesa per il trasporto pubblico, box, cabine e similari), se di dimensione inferiore a 25 mq e comunque conformi alle misure minime richieste per gli usi specifici dalle norme sanitarie vigenti, sono ammessi nelle aree a destinazione pubblica senza verifica della capacità edificatoria;
- 12) le pensiline a sbalzo e le tettoie degli impianti di distribuzione di carburante non sono da considerarsi nel computo della S_u e della S_a ;
 - o) le coperture piane, i lastricati solari, praticabili e non, non sono da computarsi né come S_a , né come S_u ;
- 13) negli interventi di manutenzione straordinaria e recupero edilizio che non modifichino l'impianto strutturale perimetrale di base dell'edificio, le superfici di pavimento risultanti dalla eliminazione di strutture o tramezzature interne (superfici precedentemente occupate dallo spessore di muri o di altre strutture) non sono considerate aumento di S_u o di S_a e quindi non incidono nel calcolo della potenzialità edificatoria.

Per altri vani si intendono tutti quelli che pur essendo compresi nel fabbricato residenziale non fanno parte integrante delle abitazioni (botteghe, autorimesse, cantine, magazzini soffitte non abitabili, stalle, fienili, ecc.)

NORMATIVA di RIFERIMENTO :
CIRCOLARE del MINISTERO dei LAVORI PUBBLICI 23.07.1960, n. 1820

ALLEGATO IV.13

PIANO DI EDIFICIO

DEFINIZIONE:

Si definisce piano di un edificio lo spazio, racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (infradosso del solaio superiore). Il soffitto può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo.

ALLEGATO IV.14

QUOTA DEL TERRENO

DEFINIZIONE:

La quota del terreno naturale è quella risultante dai rilievi dello stato di fatto ed è misurata sulla linea di stacco dell'edificio. Ai fini della determinazione delle altezze delle fronti e della posizione di un piano di un edificio, occorre considerare la quota del terreno circostante, così come risulta modificata in seguito alle opere di sistemazione. In caso di terreni con pendenza uniforme o con pendenze variabili lungo il perimetro dell'edificio si assumono rispettivamente la quota media o la media delle medie. Nel caso di edifici le cui pareti perimetrali risultino separate dal terreno mediante muri di sostegno con interposta intercapedine (scannafosso) di larghezza inferiore all'altezza dell'intercapedine, si considera linea di stacco dell'edificio il limite superiore della intercapedine (bocca dello scannafosso).

ALLEGATO IV.15

PIANO FUORI TERRA O PIANO TERRA

DEFINIZIONE:

Si definisce piano fuori terra il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante.

Si considerano inoltre fuori terra le porzioni di un piano il cui pavimento si trovi nelle condizioni di cui sopra.

ALLEGATO IV.16

PIANO SEMINTERRATO

DEFINIZIONE:

Si definisce piano seminterrato il piano di un edificio che abbia il pavimento sotto la quota del terreno ed il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o superiore a 0,90-1,20m rispetto alla quota del terreno circostante.

ALLEGATO IV.17

PIANO INTERRATO

DEFINIZIONE:

Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante.

Sono inoltre assimilati ai piani interrati e considerati tali i piani seminterrati con quota del soffitto sopraelevata rispetto alla quota del terreno circostante di una misura inferiore a 0,90-1.20 m..

ALLEGATO IV.18

POGGIOLO

DEFINIZIONE:

Per poggiolo si intende una superficie praticabile con perimetro avente almeno un lato aperto, di dimensioni molto contenute e comunque ricomprese entro il perimetro dell'edificio, non adatto pertanto al soggiorno di persone, ma con semplici funzioni di affaccio e dotato di parapetto.

ALLEGATO IV.19

PORTICI O PORTICATI E MARCIAPIEDI

DEFINIZIONE:

S'intende per portico un ambiente comunque coperto a piano terreno con almeno un lato aperto che, per conformazione tipologica e funzionale, presupponga il passaggio o la sosta di persone e contestualmente offra protezione alla parete dell'edificio su cui esso si apre, sostenuto da colonne o pilastri regolarmente distanziati su cui poggiano travi o arcate: la copertura può perciò essere piana o a volta.

ALLEGATO IV.20

SCAVO E RINTERRO

DEFINIZIONE:

Si definiscono scavi e rinterri quegli interventi sul territorio che comportino modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia del suolo e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere.

Non rientrano nella presente definizione le attività indotte dal normale avvicendamento delle colture agricole e le sistemazioni del terreno a quest'ultimo strettamente connesse, nonché quei modesti lavori connessi alla sistemazione di spazi verdi.

La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze, nonché delle persone.

Gli scavi non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici e in specie di quelli stradali; ove risulti necessaria l'occupazione di tali spazi deve essere richiesta formale autorizzazione all'autorità comunale.

ALLEGATO IV.21

SAGOMA

DEFINIZIONE:

Sagoma fondamentale di un edificio è la figura solida definita dall'intersezione dei piani delle pareti esterne con i piani delle coperture (falde, lastrici solari, coperture a terrazza, ecc.) e con il piano o i piani di campagna, al netto dei bow-windows, balconi, sporti aggettanti per non più di 1,30 m..

ALLEGATO IV.22

SBANCAMENTO

DEFINIZIONE:

Per scavo di sbancamento s'intende quello occorrente per il livellamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate, ecc.; in generale qualsiasi scavo eseguito a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento del materiale di risulta, evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe di accesso provvisorie.

Saranno quindi da considerarsi scavi di sbancamento anche quelli che vengano a trovarsi al di sotto del piano di campagna, quando abbiano i caratteri sopra descritti.

ALLEGATO IV.23

SERRE

DEFINIZIONE:

Si intende per serra un manufatto rurale o da giardinaggio per ortaggi precoci o piantine da trapianto, per coltivazione di piante floreali od ornamentali, che comunque debbano svilupparsi in particolari condizioni di temperatura e di umidità. Sono di vario tipo a seconda che debbano mantenere una temperatura artificiale prodotta da stufe (serre calde), o una temperatura determinata dal sole (serre fredde): sono costituite, generalmente, da vetrate sostenute da intelaiature di ferro o da elementi, per lo più metallici, solitamente ad arco, sostenenti materiale plastico trasparente, al fine di permettere il soleggiamento all'interno.

ALLEGATO IV.24

STANZA

DEFINIZIONE:

Per stanza si intendono le camere da letto, le camere da pranzo, da studio, da soggiorno sottotetti abitabili, le cucine e gli altri spazi destinati all'abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere un letto di adulto (almeno 8 metri quadrati) ed il cui soffitto si trovi ad un'altezza media di almeno 2,50 m. dal pavimento (oppure corrispondano dimensionalmente ai parametri ed ai requisiti fissati dalla normativa vigente).

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

CIRCOLARE del MINISTERO dei LAVORI PUBBLICI 23.07.1960, n. 1820

D.M. 05.07.1975

LEGGE REGIONALE n. 44/1985

LEGGE REGIONALE n. 16/1996, Art. 2

ALLEGATO IV.25

TERRAZZE, LOGGE, BALCONI, LASTRICI SOLARI

DEFINIZIONE:

Per terrazza si intende una copertura piana, di solito praticabile e dotata di parapetto, con inclinazione non superiore al 5% per lo smaltimento della pioggia, destinata prevalentemente al soggiorno di persone. L'orditura s'identifica generalmente con quella del solaio sottostante; su di essa sono posati strati di isolante, impermeabilizzazioni, pavimentazioni.

Per balcone si intende una superficie costituita da struttura orizzontale sorretta da mensole o a sbalzo sporgente dalla facciata dell'edificio costituente uno spazio accessibile esterno, con ringhiera, parapetto o balaustra in legno, ferro o pietra. Se il balcone è costituito da più finestre è detto propriamente balconata, se è assai lungo è detto ballatoio.

Il balcone può anche essere sostenuto da pilastri o colonnine o da una scala esterna, di cui costituisce il pianerottolo, per l'accesso all'edificio e può essere coperto.

Per loggia si intende un portico aperto sui lati, eventualmente pilastrato, coperto di solito a volta, all'interno o dinanzi ad un edificio; può costituire un elemento di raccordo entro l'edificio (in questo caso è detta loggiato) o anche un organismo indipendente con funzioni destinate prevalentemente al soggiorno ed incontro di persone.

Per lastrico solare si intende il tetto piano, praticabile, di un edificio.

RIFERIMENTI

DIZIONARIO di ARCHITETTURA EINAUDI - N.PEVSNER J.FLEMING H.HONOUR

ALLEGATO IV.26

UNITA IMMOBILIARE

DEFINIZIONE:

Per unità immobiliare urbana si intende ogni fabbricato o porzione di fabbricato che rappresenti un cespite indipendente e consista in uno spazio definito, idonea a consentire lo svolgimento di funzioni compatibili fra loro e suscettibile di autonomo godimento.

Si definisce unità immobiliare, con o senza area di pertinenza, la minima entità edilizia, come censita nel catasto urbano, che risulti idonea ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinata catastalmente.

L'unità immobiliare costituisce la più elementare aggregazione di vani edilizi; solitamente coincide con la partizione catastale; ha caratteristiche di continuità fisica e di autonomia funzionale in relazione alle funzioni d'uso fondamentali. All'interno dell'unità immobiliare si possono riscontrare uno o più vani edilizi variamente aggregati.

ALLEGATO IV.27

VANO

DEFINIZIONE:

Per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno, vetro, ecc.) anche se qualcuna non raggiunge il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo che uno di questi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro.

I vani edilizi sono elementi che si identificano con una porzione di spazio fruibile destinata ad accogliere, interamente o parzialmente, una o più attività umane. Essi sono così classificati:

- ambienti con permanenza delle persone (soggiorno, attività lavorative);
- bagni e assimilabili;
- cucine;
- depositi e altri vani edilizi con presenza saltuaria di persone;
- percorsi, accessi e collegamenti.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 23.07.1960, n. 1820

ALLEGATO IV.28

VERANDE

DEFINIZIONE:

Per veranda si intende un balcone, un terrazzo o un poggiolo qualora sia chiuso da tende o vetrate.

ALLEGATO IV.29

ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE

DEFINIZIONE:

Per aggetto si intende qualsiasi sporgenza orizzontale (balcone, pensilina, mensola, torretta, cammino di ronda, ecc.) imperniata su di un fulcro dietro il quale è ancorata.

ALLEGATO IV.30

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

DEFINIZIONE:

É la facoltà concessa al privato, previa autorizzazione del Sindaco, di disporre di una porzione di un fondo di proprietà comunale individuata nell'atto autorizzatorio, nel rispetto della normativa vigente nonché degli strumenti urbanistici e regolamentari del Comune stesso.

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

D.L. 23.01.1982, n. 9, Art. 7, convertito nella LEGGE 25.03.1982, n. 94
D.L. 15/11/1993, n. 507

ALLEGATO IV.31

ALLOGGIO O APPARTAMENTO

DEFINIZIONE:

Per alloggio o appartamento si intende un insieme di vani ed annessi od anche un solo vano utile, situati in una costruzione permanente, o in parte separati, ma funzionalmente connessi con detta costruzione e destinati ad uso abitazione per famiglia. L'alloggio deve avere un ingresso sulla strada (direttamente attraverso un giardino, un cortile, ecc.) o su uno spazio comune all'interno della costruzione (scala, passaggio, ballatoio, ecc.).

NORMATIVA di RIFERIMENTO :

D.L. 23.01.1982, n. 9, Art. 7, convertito nella LEGGE 25.03.1992, n. 94
D.L. 15/11/1993, n. 507

INDICE

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO 1-2

Art. I.1	CONTENUTO	3
Art. I.2	RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE	4
Art. I.3	RESPONSABILITA'	5
Art. I.4	DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. I.5	ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI	7
Art. I.6	ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	8

PARTE II COMMISSIONE EDILIZIA 9

Art. II.1	COMPOSIZIONE ORDINARIA	10
Art. II.2	COMPOSIZIONE della COMMISSIONE INTEGRATA	11
Art. II.3	INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE, DECADENZA, REVOCA	12
Art. II.4	DURATA IN CARICA E RIELEGGIBILITA' DEI COMPONENTI	13
Art. II.5	FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE	14
Art. II.6	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	15
Art. II.7	PROGETTI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLA COMMISSIONE	16
Art. II.8	CRITERI DI VALUTAZIONE	17
Art. II.9	PROCEDIMENTO	18
Art. II.10	RELAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE	19

PARTE III NORME PROCEDURALI 20

ARTICOLI III.1

NORME DI PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO dei PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI 21

Art. III.1.1	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	22
Art. III.1.2	PARERE PREVENTIVO	23
Art. III.1.3	CONCESSIONE EDILIZIA	24
Art. III.1.4	AUTORIZZAZIONE EDILIZIA	27
Art. III.1.5	DENUNCIA	30
Art. III.1.6	DISPOSIZIONI VARIE	31

ARTICOLI III.2

NORME PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI AUTORIZZATI 32

Art. III.2.1	ESECUZIONE DEI LAVORI	33
Art. III.2.2	CONCLUSIONE DEI LAVORI	36

PARTE IV REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE 37

Art. IV.1	REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE	38
-----------	--	----

NORMATIVA di RIFERIMENTO 40

PARTE V DESTINAZIONI D'USO		42
Art. V.1 DESTINAZIONI D'USO		43
PARTE VI DEFINIZIONI		44
ARTICOLI VI.1 PARAMETRI URBANISTICI		45
Art. VI.1.1	SUPERFICIE TERRITORIALE "ST"	46
Art. VI.1.2	SUPERFICIE FONDIARIA "SF"	47
Art. VI.1.3	INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE "IT"	48
Art. VI.1.4	INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA "IF"	49
Art. VI.1.5	INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE "UT"	50
Art. VI.1.6	INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA "UF"	51
Art. VI.1.7	INDICE DI DENSITÀ TERRITORIALE "DT"	52
Art. VI.1.8	INDICE DI DENSITÀ FONDIARIA "DF"	53
Art. VI.1.9	INDICE DI AFFOLLAMENTO "IA"	54
Art. VI.1.10	INDICE DI PIANTUMAZIONE "IP"	55
Art. VI.1.11	INDICE DI UTILIZZAZIONE CAPITARIO "IUC"	56
Art. VI.1.12	SUPERFICIE UTILE ABITABILE "SUA"	57
Art. VI.1.13	SUPERFICIE NON RESIDENZIALE "SNR"	58
Art. VI.1.14	SUPERFICIE UTILE "SUNA" (FUNZIONI NON ABITATIVE)	59
Art. VI.1.15	SUPERFICIE ACCESSORIA "SA" (FUNZIONI NON ABITATIVE)	60
Art. VI.1.16	SUPERFICIE LORDA "SL"	61
Art. VI.1.17	SUPERFICIE COPERTA "SQ"	62
Art. VI.1.18	RAPPORTO DI COPERTURA "Q"	63
Art. VI.1.19	SUPERFICIE DI VENDITA "SV"	64
Art. VI.1.20	SUPERFICIE COPERTA COMMERCIALE COMPLESSIVA "SCC"	65
Art. VI.1.21	SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO EDIFICI COMMERCIALI "SLC"	66
Art. VI.1.22	SUPERFICIE PER PARCHEGGI "SP"	67
Art. VI.1.23	VOLUME EDIFICABILE "V"	68
Art. VI.1.24	VOLUME TECNICO "VOT"	70
Art. VI.1.25	ALTEZZA DELLE FRONTI "HF"	71
Art. VI.1.26	ALTEZZA DEGLI EDIFICI "H"	72
Art. VI.1.27	ALTEZZA DEI PIANI "HP"	73
Art. VI.1.28	ALTEZZA UTILE INTERNA DEI VANI "HU"	74
Art. VI.1.29	DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETÀ "DCP"	75
Art. VI.1.30	DISTANZA DAI CONFINI DI ZONA "DCZ"	76
Art. VI.1.31	DISTANZA TRA EDIFICI "DE"	77
Art. VI.1.32	DISTANZA FRA PARETI FINESTRATE E PARETI DI EDIFICI ANTISTANTI	78
Art. VI.1.33	DISTANZA DALLE STRADE "DS"	79
Art. VI.1.34	INIZIO LAVORI	80
Art. VI.1.35	ULTIMAZIONE LAVORI	81
Art. VI.1.36	OPERE DI URBANIZZAZIONE	82

PARTE VII	PRESCRIZIONI A CARATTERE ANCHE SPECIALE	83
Art. VII.1	MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI	84
Art. VII.2	TABELLE STRADALI E NUMERAZIONE CIVICA	85
Art. VII.3	OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	87
Art. VII.4	PASSI CARRAI ED USCITA DALLE AUTORIMESSE	88
Art. VII.5	RECINZIONI	90
Art. VII.6	STRADE, TRANSITI PRIVATI E CORTILI	93
Art. VII.7	PORTICI, PORTICATI, MARCIAPIEDI	95
Art. VII.8	CORTILI SECONDARI, CAVEDI, POZZI DI LUCE	96
Art. VII.9	SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE	97
Art. VII.10	ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE	100
Art. VII.11	SERRAMENTI A CHIUSURA DI TERRAZZE	102
Art. VII.12	DECORO DEGLI EDIFICI- Ordinanze del Sindaco.	103
Art. VII.13	INTONACATURA E COLORITURA ESTERNA	104
Art. VII.14	SERRAMENTI ESTERNI DI FINESTRE	105
Art. VII.15	SOPPALCHI	106
Art. VII.16	LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI	107
Art. VII.17	SCALE	108
Art. VII.18	SERBATOI GPL E CENTRALINE TERMICHE	109
Art. VII.19	DEFUSSO DELLE ACQUE METEORICHE	110
Art. VII.20	RACCOLTA DEI RIFUTI DOMESTICI	111
Art. VII.21	ANTENNE RADIOTELEVISIVE	112
Art. VII.22	SERVIZI IGIENICI	113
Art. VII.23	INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI, VETRINE	114
Art. VII.24	OPERE IN FABBRICATI AVENTI CARATTERE ARTISTICO,STORICO OD ARCHITETTONICO O IN LOCALITA' DI BELLEZZE NATURALI	115
Art. VII.25	RINVENIMENTI DI OPERE AVENTI INTERESSE ARTISTICO,STORICO O ARCHEOLOGICO	116
Art.VII. 26	RIMOZIONE DI LAPIDI, STEMMI, ISCRIZIONI AFFRESCHI ED ALTRI ORNAMENTI	117
ALLEGATI		118
ALLEGATO II.1 (ART. III.1.2)		119
ALLEGATO II.2 (ART. III.1.3 , III.1.4 E III.1.5)		120
ALLEGATO II.3 (ART. III.1.3)		121
ALLEGATO II.4 (ART. III.1.4)		125
ALLEGATO II.5 (ART. III.1.4)		126
ALLEGATO II.6 (ART. II.2.1)		127
ALLEGATO III CATEGORIE DI INTERVENTO		128
ALLEGATO III.1		129
ALLEGATO III.2		130
ALLEGATO III.3		131
ALLEGATO III.4		132
ALLEGATO III.5		133
ALLEGATO III.6		134
ALLEGATO III.7		135
ALLEGATO III.8		136
ALLEGATO III.9		137
ALLEGATO III.10		138
ALLEGATO III.11		139
ALLEGATO III.12		140

ALLEGATO IV	VOCABOLARIO ESSENZIALE	141
ALLEGATO IV.1		142
ALLEGATO IV.2		143
ALLEGATO IV.3		144
ALLEGATO IV.4		145
ALLEGATO IV.5		146
ALLEGATO IV.6		147
ALLEGATO IV.7		148
ALLEGATO IV.8		149
ALLEGATO IV.9		150
ALLEGATO IV.10		151
ALLEGATO IV.11		152
ALLEGATO IV.12		153
ALLEGATO IV.13		156
ALLEGATO IV.14		157
ALLEGATO IV.15		158
ALLEGATO IV.16		159
ALLEGATO IV.17		160
ALLEGATO IV.18		161
ALLEGATO IV.19		162
ALLEGATO IV.20		163
ALLEGATO IV.21		164
ALLEGATO IV.22		165
ALLEGATO IV.23		166
ALLEGATO IV.24		167
ALLEGATO IV.25		168
ALLEGATO IV.26		169
ALLEGATO IV.27		170
ALLEGATO IV.28		171
ALLEGATO IV.29		172
ALLEGATO IV.30		173
ALLEGATO IV.31		174
INDICE		175
MODULISTICA		179